

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 72

A.S. n. 2512-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

Legge finanziaria

Dicembre 2003

INDICE

Articolo 2 (Disposizioni in materia di entrata)	pag. 1
Articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)	pag. 36
Articolo 4 (Finanziamento agli investimenti).....	pag. 84

Si premette che, dati i vincoli di cui all'articolo 104 del Regolamento del Senato, vengono esaminati solo gli articoli modificati nel contenuto o inseriti dall'altro ramo del Parlamento.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di entrate)

Va segnalato preliminarmente che è stato soppresso il comma 8 del testo Senato, in materia di **IVA sull'energia utilizzata da imprese agricole**. Tale comma prevedeva la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'aliquota IVA sulle forniture di energia elettrica e di gas alle imprese agricole, mediante inserimento di tale utilizzo nella voce 103) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 663 del 1972.

La perdita di gettito di tale norma era stata quantificata in 27 mln di euro su base annua.

Al riguardo, si segnala che nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento continua a essere calcolato un effetto positivo sui saldi per effetto della soppressione della norma, che invece dovrebbe essere eliminato: la norma non è infatti mai entrata in vigore e dalla sua soppressione non devono essere calcolati effetti positivi sui saldi, come infatti è stato operato in altri casi.

Per il comma 10 si tratta di modifiche alla **disciplina del concordato preventivo** così come disciplinato dall'articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003. In particolare, le modifiche hanno riguardato:

- la percentuale minima di incremento dei ricavi o compensi del 2001 al fine di definire il reddito di impresa o di lavoro autonomo per il primo periodo d'imposta, portata dal 9% all'8%;
- la percentuale minima di incremento dei ricavi o compensi del 2003 al fine di definire il reddito di impresa o di lavoro autonomo per il secondo periodo d'imposta, portata dal 4,5% al 5%; in più, il riferimento ai ricavi o compensi ed al reddito è relativo agli ammontari concordati e non più a quelli effettivamente definiti;
- la percentuale di incremento dei ricavi o compensi, che consente l'adeguamento al secondo periodo di imposta, portata dal 5% al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; viene inoltre prevista una sanzione pari al 5% delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati ed i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
- l'introduzione di una aliquota IVA media, da applicare sull'ammontare dei maggiori compensi o ricavi (determinati secondo le modalità contenute nel comma in esame), risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, ed il volume d'affari dichiarato;
- i limiti all'esercizio dei poteri di ispezione e di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria; in particolare, sono preclusi gli atti di accertamento nei casi in cui il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato;
- la sospensione dell'esercizio dell'attività o della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora siano constatate

in tempi diversi tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio nei confronti dei soggetti che non hanno aderito al concordato di cui all'articolo in esame;

- l'esclusione dal concordato dei soggetti che effettivamente si sono avvalsi di regimi forfetari e non più, come previsto dal precedente testo, coloro che avevano titolo ad avvalersene;
- l'indicazione separata, nel modello di dichiarazione IVA annuale, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

Le modifiche introdotte hanno lo scopo di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente ammessi ad avvalersi del concordato preventivo in discorso.

Alle disposizioni modificative originariamente non erano ricondotti effetti in termini di gettito. La RT del 12 dicembre scorso associa peraltro alla disposizione in esame una perdita di gettito pari a 60 mln di euro per il 2004, un effetto neutrale per il 2005 e un recupero di 3 mln di euro per il 2006, ma non fornisce alcuna specificazione di tale stima.

Al riguardo, si sottolinea che le modifiche introdotte, nell'ampliare il numero dei soggetti potenzialmente beneficiari di tale regime fiscale, creano indubbiamente situazioni di convenienza fiscale per questi ultimi, con il conseguente ampliamento della platea degli interessati, il che peraltro non esclude che si verifichino ripercussioni negative in termini di gettito rispetto alla normativa vigente, con un effetto netto di segno negativo, valutazione questa assunta dalla stessa RT.

In mancanza di una puntuale quantificazione dell'effetto combinato dei diversi fattori andrebbe verificato quindi in quale misura l'incremento del numero dei soggetti che aderiranno al concordato sia suscettibile di compensare le modifiche che verosimilmente produrranno diminuzione di gettito e che riguardano, ad esempio, la diminuzione della percentuale di rivalutazione dei ricavi e dei compensi del 2001, che passa dal 9% all'8%.

Stessa verifica andrebbe effettuata con riferimento all'assunzione quale parametro rilevante dell'ammontare di reddito concordato, anziché di quello effettivamente dichiarato.

Ulteriore stima degli effetti finanziari di saldo andrebbe effettuata con riferimento alla modifica che porta dal 5% al 10% la misura massima di incremento dei ricavi e compensi rispetto a quelli annotati nelle scritture contabili e che consente l'adesione al concordato; infatti, tale disposizione, se amplia la platea dei soggetti, così come già chiarito, potrebbe produrre minor gettito in termini di applicazione della normativa vigente.

In particolare, con tale modifica potrebbero aversi ripercussioni negative sul gettito associato all'adeguamento obbligatorio agli studi di settore o ai parametri da parte di quella fascia di soggetti che si posiziona nell'intervallo di incremento tra il 5% ed il 10% suddetto.

Inoltre, andrebbe al riguardo stimato l'effetto sul gettito derivante dalla sanzione introdotta, relativamente alle imposte correlate alla differenza tra i ricavi concordati e quelli annotati nelle scritture contabili.

Da ultimo si osserva che le minori entrate derivanti dalle modifiche al concordato preventivo - in virtù della particolare tipologia di tale regime fiscale, se confrontata con l'ordinario regime d'imposta, e sulla base

dell'ipotesi di razionalità economica del contribuente - sembrano suscettibili di determinare un minor gettito non limitato al primo anno.

E' opportuno, pertanto, acquisire chiarimenti da parte del Governo sui criteri di stima - assolutamente non esplicitati nella RT - che hanno portato a ipotizzare un onere solo per il primo anno, peraltro in sostanza coperto con le maggiori entrate derivanti da un provvedimento straordinario (quale il condono). I chiarimenti sono peraltro funzionali alla stima degli effetti complessivi di gettito rispetto a quanto previsto in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003.

La norma di cui al comma 11 limita all'anno 2004 l'**addizionale comunale sui diritti d'imbarco** dei passeggeri su aeromobili (che nel testo approvato dal Senato aveva carattere permanente), pari ad 1 euro per ogni passeggero imbarcato¹. I relativi proventi, versati all'entrata del bilancio dello Stato, confluiranno, limitatamente alla parte eccedente 30 mln di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno.

La RT associa alla disposizione un aumento di gettito pari a 41 mln di euro, calcolato sulla base del numero di passeggeri in Italia registrato nell'anno 2000 (41 mln di unità), tratto dal Conto Nazionale dei Trasporti.

In merito, si può osservare che eventuali diminuzioni nel numero dei passeggeri imbarcati rispetto al dato considerato inciderebbero verosimilmente solo sulla parte da destinare ai comuni attraverso il fondo istituito presso il Ministero dell'interno e non sui 30 mln che restano acquisiti al bilancio dello Stato.

Il comma 13, in materia di **agevolazioni su gasolio e GPL** nelle frazioni parzialmente non metanizzate, prevede un prolungamento di tale

¹ Nel testo approvato dal Senato l'addizionale riguardava anche le merci imbarcate, in misura pari a 0,01 euro per ogni chilogrammo.

agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002). In particolare, si prevede la proroga per il 2004 della parte consistente in una riduzione del carico impositivo complessivo gravante sul GPL e sul gasolio da riscaldamento. La norma in esame riguarda le frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni rientranti nella zona climatica E.

La norma recava una copertura finanziaria di 22 mln di euro. Non si hanno osservazioni al riguardo, dato che tale quantificazione appare coerente con la stima realizzata nella Relazione Tecnica relativa all'analogo norma di cui alla "finanziaria" 2002².

Il comma 15, in materia di **elevazione del massimale per le ristrutturazioni edilizie**, prevede che la detrazione di imposta IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetti nel limite massimo di 60 mila euro (anziché 48 mila).

La RT, con riferimento alla norma di cui sopra, attribuisce una perdita di competenza ulteriore di 12 milioni di euro, cui si associa il seguente andamento di cassa:

	2004	2005	2006
"Finanziaria" 2004 (testo del Senato)	-21,1	-225,6	-141
Emendamento	-22,8	-243,2	-152
Differenza	-1,7	-17,6	-11

² In tale occasione (articolo 13, comma 2, della legge finanziaria per il 2002) l'onere annuo per la misura in questione fu stimato in 37 mld di lire annui.

Chiarimenti sarebbero opportuni con riferimento alla quantificazione sopra riportata. In particolare, non risultano evidenti le ipotesi alla base di tale quantificazione, la quale non rispecchia un incremento dell'onere in misura proporzionale all'incremento del tetto³. In effetti, la stima potrebbe non essere adeguatamente prudentiale, dato che presumibilmente non si è considerata l'ipotesi estrema di un pieno utilizzo del massimale come maggiorato dalla norma in esame.

Con riferimento alle ristrutturazioni operate da imprese di costruzione o cooperative edilizie, il comma 16 prevede poi che la detrazione IRPEF spetti nella misura del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante dall'atto pubblico di compravendita o di assegnazione, permanendo comunque nel limite massimo dei 60 mila euro.

La RT stima, applicando l'innalzamento del limite di spesa di cui sopra, una perdita in termini di competenza di 2,7 mln di euro.

L'andamento di cassa è stimato essere il seguente:

	2004	2005	2006
"Finanziaria"	-0,3	-3,24	-2,0
2004			
(testo del Senato)			
Emendamento	-0,4	-4,3	-2,7
Differenza	-0,1	-1,1	-0,7

³ In tal caso, l'onere complessivo sarebbe 176 mln di euro circa, anziché 152, con un differenziale di 35 anziché 11 mln di euro.

Anche con riferimento alla quantificazione di cui sopra sarebbero opportuni chiarimenti in relazione alla mancata considerazione, ai fini della stima, di un utilizzo integrale del massimale come maggiorato dalla norma in esame. Sarebbe peraltro opportuna una specificazione dei criteri ed ipotesi posti a base della stima.

Si segnala, infine, che per i due commi appena citati le quantificazioni riportate nell'Allegato 7 per gli anni 2004 e 2005 differiscono lievemente (in totale la differenza è di 0,1 e, rispettivamente, 0,4 mln di euro per i due anni) da quelle indicate nella RT.

Il comma 20, aggiunto dalla Camera dei deputati, **proroga al 30 settembre 2004 il termine dei lavori dell'Alta Commissione di studio** per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, istituita dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Se alla predetta data l'Alta Commissione di studio non presenta al Governo la sua relazione, la stessa è sciolta.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 21 ribadisce il contenuto dell'articolo 3, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sospendendo, anche per l'anno 2004, gli effetti degli **aumenti delle addizionali all'IRPEF per i comuni e le regioni e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP**, eventualmente deliberati.

Al riguardo, si osserva che la norma non ha effetti sul bilancio dello Stato, in quanto è riferita a risorse proprie delle regioni e degli enti locali. Va valutato peraltro con il Governo quale impatto la norma possa avere sulla finanza pubblica.

Il comma 22 stabilisce che, in attesa del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui al precedente comma 20, **le disposizioni**

legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP, emanate dalle regioni in maniera non conforme ai poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale, operano fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007⁴. Il comma 23 prevede l'adeguamento delle regioni alla normativa statale delle proprie norme in materia di tassa automobilistica entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

Al riguardo non vi è nulla da osservare.

Per quanto riguarda il comma 30, riguardante **agevolazioni fiscali per i piani attuativi di iniziativa privata**, premesso che l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati siano soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, viene con esso stabilito che tali agevolazioni fiscali si applicano anche a seguito della sottoscrizione della convenzione relativa ai piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati.

Al riguardo, si osserva che la norma sembra comportare un'estensione delle agevolazioni in questione, i cui effetti sul gettito delle relative imposte andrebbero pertanto adeguatamente quantificati.

Il comma 31, riguardante **l'estensione del regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche alle associazioni bandistiche**

⁴ Si rammenta in proposito, che l'intervento segue alle pronunce della Corte Costituzionale n. 296/2003 e n. 297/2003. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali del Piemonte, del Veneto e della Campania, laddove stabilivano la proroga dei termini per il recupero della tassa automobilistica per il 1999. La Corte ha affermato che alle regioni è stato attribuito il gettito della tassa, unitamente alla attività amministrativa connessa alla sua riscossione, restando invece ferma la disciplina statale per ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa. La Corte afferma quindi che la disciplina sostanziale dell'imposta non è divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione. Lo stesso principio è stato affermato con riguardo all'IRAP che rientra nella legislazione esclusiva dello Stato.

amatoriali, prevede in particolare l'estensione delle disposizioni previste dalla legge n. 398 del 1991 e delle disposizioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche anche alle associazioni banditistiche amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Viene in particolare prevista, al sussistere di determinate condizioni, la facoltà di optare per un regime speciale ai fini IVA, per un regime forfetario di determinazione dell'imponibile IRPEG e per l'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Dal dibattito presso la Camera dei deputati risulta che alla riduzione in termini di gettito derivante dall'applicazione della norma si è fatto fronte con una copertura di 1 mln di euro annui a decorrere dal 2004. Tale quantificazione è confermata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento

In assenza di RT, occorrono però maggiori informazioni al fine di verificare la congruità della quantificazione indicata.

Il comma 32, in materia di **servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali**, prevede che, qualora sia deliberato di affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento o la riscossione dei tributi mediante convenzione con società iscritte in apposito albo speciale i cui soci privati siano abilitati allo svolgimento di tali attività, sia fatta salva la facoltà di rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni e comunque non oltre il 30 giugno 2004 solo al sussistere di ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Tale ultimo inciso costituisce un'integrazione all'articolo 52 del d. lgs. n. 446 del 1997.

Non vi sono osservazioni al riguardo, per i profili di competenza.

Per quanto concerne il comma 33, riguardante la **proroga dei termini di accertamento ICI**, premesso che il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 prevede che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati, con il comma in esame si deroga invece a tale principio, stabilendosi che i termini relativi all'imposta comunale degli immobili in scadenza al 31 dicembre 2003 sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

Al riguardo, non si hanno osservazioni.

I commi 34 e 35, inseriti dalla Camera, dispongono **l'incremento del numero delle unità di personale dell'amministrazione finanziaria in comando** o di personale esterno con contratto che passa da 30 a 33. Il comma 35, al fine di garantire il processo di razionalizzazione dei servizi e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e per garantire il funzionamento delle attività della struttura interdisciplinare, creata dal D. Lgs. n. 300 del 1999 per supportare il processo di trasformazione del Ministero dell'economia e delle finanze, determina in 2,7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La RT evidenzia che tale spesa di 2,7 milioni di euro è ripartita in 2 milioni di euro a decorrere dal 2004 per il pagamento delle spese relative al personale individuato in 33 unità e in 700.000 euro annui per il funzionamento delle attività della struttura interdisciplinare.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione appare corretta.

Il comma 36, concernente il **trattamento fiscale delle indennità e dei gettoni di presenza**, modifica la lettera f) dell'articolo 47, comma 1, del TUIR, relativa ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La lettera f) include tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riservati allo Stato.

La novità consiste nella precisazione che le indennità e i compensi di cui sopra per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono considerati redditi assimilati a lavoro dipendente, se concernono prestazioni rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione o effettuate nell'esercizio di una impresa commerciale.

L'effetto che deriva dalla modifica consiste quindi nell'inclusione di tali redditi nella categoria dei redditi da lavoro autonomo o d'impresa.

Al riguardo, non essendo stata presentata una RT sulla norma, occorrerebbe quantificare l'effetto netto in termini di gettito derivante dalla diversa individuazione di tali redditi: l'attrazione al regime impositivo IVA dei redditi in questione è suscettibile infatti di determinare un maggiore costo a carico dei soggetti pubblici che si avvalgono delle prestazioni in questione, ciò senza considerare i più favorevoli criteri di determinazione dell'imponibile conseguenti all'assoggettamento ad IVA.

Per quanto riguarda il comma 37, concernente la **ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti**, si fa presente che con l'introduzione di tale norma si ha una modifica dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale differiva al 31 dicembre 2005 il termine per procedere ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per

l'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri che scadono tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2005.

In base alla modifica in esame si potrà procedere, entro il 31 dicembre 2005, ai rimborsi e ai recuperi anche mediante iscrizione a ruolo.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 39 ha come oggetto l'**addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica**, prevista dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988.

Le addizionali si applicano, per ogni kWh di consumo, con diverse misure a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del decreto sopra menzionato e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

Il comma in esame modifica la normativa vigente, precisando che le addizionali si applicano con riferimento alle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate, oltre che dalle imprese distributrici, nelle quali vengono ricompresi i grossisti, anche dalle imprese produttrici.

Nulla da osservare al riguardo, in considerazione del fatto che la modifica in oggetto estende la tipologia dei soggetti in relazione alla cui fatturazione si applicano le addizionali.

Il comma 40, in materia di **IVA per cessioni di elettricità e gas a grossisti e produttori**, estende l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento a particolari operazioni, sostituendo integralmente il numero 103) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

L'aliquota IVA ridotta del 10 per cento viene estesa, in particolare, alle seguenti operazioni:

- cessioni di energia elettrica fornita ai clienti grossisti, ovvero a chi acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea;

- cessioni di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.

Al riguardo, si osserva che anche il comma 8 dell'articolo 2, soppresso dalla Camera, interveniva sul numero 103 della tabella A, parte terza, inserendo anche le cessioni di energia elettrica e gas per uso delle imprese agricole, con perdita di gettito di 27 mln di euro: tali operazioni non risultano ora comprese nella formulazione della norma come novellata dal comma in esame.

Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni, in quanto i soggetti interessati dalla norma rappresentano produttori intermedi e quindi al minor gettito per l'abbattimento di aliquota fa riscontro un minore importo di IVA portata in detrazione.

Il comma 41, riguardante **disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili**, stabilisce che l'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa ai fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003; in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, il versamento è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata e per ogni anno di imposta.

La RT non prende in considerazione la norma; la disposizione appare tuttavia suscettibile di determinare nel 2004 maggiori entrate per i comuni, a titolo di ICI, sugli immobili condonati, di importo superiore a quello già scontato nei saldi sulla base della quantificazione operata dalla RT al citato articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, che stimava il maggior gettito ICI nel presupposto che l'imposta fosse dovuta a decorrere dall'attribuzione della rendita catastale all'immobile condonato⁵. La modifica introdotta, infatti, individuando il 1° gennaio 2003 come data di decorrenza dell'imposta, determinerebbe un ulteriore incremento di gettito a favore dei comuni derivante dal pagamento dell'ICI per l'intero anno 2003 e per la prima metà dell'esercizio 2004.

Con i commi 42 e 43, concernenti i **canoni per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato**, si rendono definitivi, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 e degli atti legislativi di settore, i canoni, i proventi ed i diritti richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 1990 (convertito dalla legge n. 165 del 1990); inoltre, con riferimento agli attraversamenti aerei con elettrodotti, per il periodo dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame resta sestuplicata la misura dei canoni previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 546 del 1981.

Con riguardo agli effetti associati alle disposizioni in esame si ricorda che una relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate riferita alla formulazione iniziale dell'emendamento associava alle norme relative alla definitività dei

⁵ Tale RT, ipotizzando un prevedibile ritardo connesso alle procedure di accatastamento, quantificava il maggior gettito atteso per il 2004 in 15,7 mln di euro, corrispondente alla metà di quello stimato su base annua a decorrere dal 2005 (pari a 31,4 mln di euro).

canoni richiesti per il periodo intercorrente dall'emanazione del decreto-legge n. 90 del 1990 e della relativa legge di conversione (n. 165 del 1990) fino all'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 e dalle singole discipline di settore, un effetto complessivo di maggior gettito di circa 3,6 mln di euro, di carattere, evidentemente, non permanente. Non è chiaro peraltro se tale quantificazione comprendesse o meno anche gli introiti relativi ai canoni per gli attraversamenti aerei con elettrodotti.

Si segnala inoltre che le disposizioni non specificano l'entità del canone dovuto con riferimento agli attraversamenti con elettrodotti, relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame⁶.

Per i commi da 44 a 52, concernenti la **definizione delle pendenze tributarie**, si fa presente che il comma 44 prevede l'estensione temporale delle disposizioni recate dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, in materia di definizione agevolata degli obblighi tributari.

In particolare, è previsto che le procedure di concordato di massa (articolo 7 della legge n. 289 del 2002), dell'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (articolo 8 della legge n. 289 del 2002), della definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. *condono tombale*, articolo 9 della legge n. 289 del 2002) possano essere applicate, con le medesime modalità previste nella citata legge n. 289 del 2002, anche al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Trattandosi di una estensione temporale di normativa vigente, appare necessario un coordinamento con quanto già effettuato sia in termini finanziari (pagamenti previsti entro il 16 marzo 2004 con diverse modalità di rateizzazione) che formali (dichiarazioni) da parte dei contribuenti che hanno

⁶ Il testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera prevedeva invece esplicitamente, per tali canoni, un aumento di otto volte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

aderito per i periodi di imposta dal 1997 al 2001 alle c.d. "sanatorie fiscali"; nello specifico, viene individuata una serie di adempimenti indicati dai punti da a) a g) del comma 44 in esame.

Il comma 45 prevede l'estensione temporale (alla data di entrata in vigore della legge in esame) della procedura di definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all'articolo 9-*bis* della legge n. 289 del 2002, contenendo al suo interno anche delle disposizioni di coordinamento con la vigente normativa.

Il successivo comma 46 prevede l'estensione temporale della sanatoria relativa all'omissione degli adempimenti in materia di imposte indirette: in particolare, il termine viene protratto al 30 settembre 2003.

Il comma 47 dispone che l'adeguamento delle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 289 del 2002, in virtù dell'adesione dei contribuenti, secondo le modifiche temporali in esame, ad una delle fattispecie di cui ai citati articoli 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, debba essere effettuato anche per l'anno di imposta 2002; particolari specifiche vengono fatte con riferimento all'adeguamento delle scritture contabili per attività detenute all'estero ed al connesso versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire entro il 16 marzo 2004.

Medesima estensione temporale al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 viene contemplata nel comma 48 per le definizioni agevolate degli avvisi di accertamento, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione di cui all'articolo 15 della legge n. 289 del 2002.

Il comma 49 estende il medesimo periodo temporale di riferimento (cioè la data di entrata in vigore del presente disegno di legge) anche alla chiusura delle liti fiscali pendenti (al riguardo, si intende pendente la lite per la

quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato) di cui all'articolo 16 della citata legge n. 289 del 2002. Anche in tal caso le somme andranno versate entro il 16 marzo 2004.

Il comma 50 disciplina i termini di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, mentre il comma 51 disciplina le relative modalità di versamento per i soggetti che avevano già aderito, in virtù della vigente normativa, alle c.d. "sanatorie".

Infine, il comma 52 prevede che i titolari di impresa, nonché gli esercenti arti e professioni, che intendano avvalersi del concordato preventivo, di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 269 del 2003, possano non assolvere le maggiori imposte derivanti dall'adeguamento agli studi di settore così come previsto dal comma 5 del citato articolo 33 del d.lgs. n. 269 del 2003, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 secondo una delle modalità previste nel suddetto comma 44 (articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002).

Pertanto, i citati commi dal 44 al 51 modificano tutta la normativa vigente riguardante le c.d. "sanatorie fiscali", mentre il comma 52 provvede a coordinare l'estensione temporale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 di cui ai precedenti commi con la disciplina del concordato preventivo, di cui si è già parlato con riferimento al comma 10 del presente articolo.

La RT prevede un incremento di gettito complessivo pari a 236 mln di euro, che derivano da:

- 876 mln di euro di maggior gettito per effetto dell'estensione temporale dei termini di cui al decreto-legge n. 289 del 2003;

- 1.024 mln di euro di minor gettito per i contribuenti che troveranno più conveniente optare per la definizione del periodo d'imposta secondo una delle modalità prevista dal citato comma 44, senza adeguarsi agli studi di settore, così come previsto dalla vigente normativa in tema di concordato preventivo;
- 384 mln di euro di maggior gettito derivanti dall'adesione alle sanatorie da parte dei citati soggetti.

La RT stima i suddetti effetti in parte utilizzando l'analisi dell'andamento di alcune serie storiche, in parte sulla base di una serie di ipotesi difficilmente verificabili.

Al riguardo, occorre evidenziare diversi aspetti che potrebbero influire sul gettito e che comunque andrebbero considerati al fine di verificare le ipotesi di calcolo suddette; in particolare, in tale contesto occorre effettuare un diretto confronto tra le maggiori entrate derivanti dall'estensione temporale del condono fiscale e le minori entrate derivanti dal mancato adeguamento agli studi di settore dei soggetti non congrui di cui al citato comma 52.

Nel sottolineare che indubbiamente i contribuenti sceglieranno secondo razionalità e pertanto secondo convenienza economica, quindi opteranno per la soluzione più conveniente tra l'adeguamento agli studi di settore (con adesione al concordato preventivo) e il condono per il periodo d'imposta 2002 (il che potrebbe significare l'insorgere di minori entrate rispetto alla legislazione vigente), occorre anche evidenziare che verosimilmente non tutti i soggetti che hanno aderito ai diversi condoni lo faranno anche per l'anno d'imposta 2002 o comunque potranno farlo, ma a condizioni diverse.

Infatti sulla scelta di "sanare" anche l'anno 2002 incide il fatto che i contribuenti che hanno aderito ai concordati fino all'anno 2001 probabilmente si trovano in una situazione fiscale relativa al 2002 "non compromessa" e pertanto non da "sanare".

Nell'eventualità, poi, che i contribuenti decidano di aderire anche al condono per l'anno 2002, la maggior parte lo farà, ma ai costi più bassi previsti per tutti quei contribuenti che si presentavano congrui e coerenti; ed infatti è verosimile ipotizzare che a partire dall'anno 2002 i contribuenti "già sanati" si siano adeguati agli studi di settore.

Inoltre, andrebbe considerato il minor gettito derivante dalla mancata applicazione, in relazione ai contribuenti che sceglieranno di aderire alla sanatoria per il 2002, del regime fiscale ordinario: ciò in particolare con riferimento alla ordinaria attività di accertamento.

Per queste ragioni sarebbe stato opportuno che la quantificazione della norma in esame fosse derivata da una attenta ponderazione dei diversi effetti finanziari tra maggiori e minori entrate.

Il comma 53 sostituisce il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di **canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative**; la disposizione recentemente approvata stabiliva che dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso fossero rideterminati in misura del trecento per cento. Il comma in esame prevede invece che un decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, assicuri maggiori entrate non inferiori a 140 mln di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004; nel caso in cui tale decreto non venisse adottato, i canoni in oggetto sarebbero determinati come disposto dalla normativa vigente, sopra ricordata.

L'allegato 7 non prende in considerazione, in relazione alla disposizione in esame, effetti finanziari, che non risultavano ascritti peraltro neppure alla norma del citato decreto-legge; tale circostanza, unitamente alla formulazione della modifica proposta, induce a ritenere che le due alternative siano considerate suscettibili di determinare effetti finanziari di entità quantitativamente paragonabile.

Al riguardo la quantificazione appare corretta.

Con il comma 54, aggiunto dalla Camera dei deputati, viene introdotta la possibilità, per i ragionieri e i commercialisti muniti della firma digitale ed incaricati dai soggetti interessati, di effettuare anche mediante **trasmissione telematica** o su supporto informatico sia il deposito dei bilanci e dei documenti connessi che la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali non sia necessario l'intervento di un notaio.

La norma non presenta risvolti onerosi.

Per i commi 55 e 56, riguardanti la **determinazione di accise**, si fa presente in particolare che il comma 55 contiene alcune modifiche da apportare all'allegato I del Testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al d.lgs. n. 504 del 1995, riguardanti nello specifico le accise sui prodotti alcolici. La modifica va ad aumentare le accise sui seguenti prodotti:

- birra: da lire 2.710 ad euro 1,59 per ettolitro e per grado Plato;
- prodotti intermedi: da lire 87.000 ad euro 56,15 per ettolitro;
- alcole etilico: da lire 1.146.000 ad euro 730,87.

Il successivo comma 56 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla citata modifica (che vede incrementati sia l'accisa che il gettito connesso all'IVA sui medesimi prodotti) vadano a coprire i maggiori oneri recati per

l'assunzione di ricercatori vincitori di concorso e - nel limite massimo di spesa di 21 mln di euro - a coprire i maggiori oneri recati dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).

La RT presentata dal Governo stima il maggior gettito in 104 mln di euro per l'incremento delle aliquote d'accisa applicate ai suddetti prodotti; tuttavia, essa non esplicita il maggior gettito derivante dal connesso incremento a titolo di IVA sui medesimi prodotti.

Nel considerare corretta la predetta stima, si fa presente che occorrerebbe però approfondire se l'incremento di IVA derivante dalle modifiche in esame (che, sulla base del maggior gettito a titolo di accisa, dovrebbe essere pari a circa 21 mln di euro) è ciò che viene destinato quale limite massimo di spesa per le disposizioni citate di cui all'articolo 21 della legge n. 448 del 1998.

Al riguardo, occorre inoltre evidenziare che l'Allegato 7, relativo agli effetti sui saldi di finanza pubblica, ascrive il maggior onere per la citata deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di carburante ai soli anni 2005 e 2006, laddove la norma in esame sembrerebbe interessare gli anni 2004 e 2005. Risulta pertanto indispensabile avere chiarimenti in merito.

Il comma 57, riguardante le **detrazioni dal reddito imponibile IRPEF**, apporta modifiche all'articolo 13 del T.U.I.R. (DPR n. 917 del 1986), nel senso di accordare le detrazioni spettanti ai contribuenti che presentano un reddito di solo lavoro dipendente o assimilato, di pensione e di lavoro autonomo o di impresa non più con riferimento al reddito complessivo, bensì al reddito complessivo al netto della deduzione, prevista dall'attuale articolo

10, comma 3-*bis*, del T.U.I.R. citato, relativa alla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Nella sostanza, tale modifica comporta un incremento del numero di soggetti che hanno diritto alle detrazioni in misura superiore, dovuto al loro slittamento da una fascia all'altra di reddito (cui commisurare la detrazione prevista dal citato articolo 13 del T.U.I.R.), ed il transito nella fascia marginale più elevata di reddito, che dà diritto al minor importo di detrazione, di soggetti che attualmente risultano esclusi dall'applicazione delle detrazioni stesse.

La RT stima una invarianza in termini di gettito, in ragione dell'elaborazione dei dati condotta su un campione di 400.000 contribuenti interessati dalla modifica normativa in discorso.

Viene infatti evidenziato che l'applicazione per una parte dei contribuenti della prima classe di detrazione in luogo della seconda coincide sostanzialmente con la perdita di cui alle classi successive.

Al riguardo, diversi sono i punti di perplessità.

Infatti, l'elaborazione condotta su un numero di contribuenti pari a 400.000 unità sembrerebbe solo limitatamente significativa, se si considera che il numero totale di soggetti persone fisiche con deduzione per abitazione principale per l'anno d'imposta 1999 - UNICO 2000⁷ ammontava a 15.172.969 contribuenti, di cui ben 14.600.000 unità avrebbe avuto diritto alle altre detrazioni di cui al citato articolo 13 del T.U.I.R., in quanto possessori di un reddito inserito fino alla classe di 100 mln di lire (attuali euro 52.000).

⁷ Si veda: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, *Analisi statistiche sulle persone fisiche*, anno d'imposta 1999, tab. 1.6.2. , pag. 77.

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire esattamente a quale tipologia di contribuenti si riferisca la RT quando considera la perdita della detrazione per le “classi successive”.

Infatti, la portata della norma sembrerebbe semplicemente ampliativa del diritto alla detrazione, in quanto viene esclusa una tipologia di reddito (quello derivante dall’abitazione principale) che comporta una diminuzione del reddito di riferimento su cui calcolare le detrazioni in argomento; pertanto, l’effetto finale sembrerebbe solamente quello di incrementare il numero degli aventi diritto alle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR citato.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in merito, in quanto la portata della norma indurrebbe verosimilmente ad ipotizzare una diminuzione di gettito.

Il comma 58, concernente il **rimborso dei crediti d'imposta**, intende definire le pendenze tra contribuenti e Amministrazione finanziaria in materia; al riguardo, infatti, viene previsto che l’Agenzia delle entrate provveda alla erogazione delle eccedenze di IRPEF ed IRPEG vantate dai contribuenti e indicate in sede di dichiarazioni dei redditi presentate entro il 30 giugno 1997 (pertanto si riferisce ai redditi prodotti fino all’anno 1996), senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto vantato dal contribuente stesso.

Su tale disposizione non è stata presentata la RT, né viene data indicazione di alcun effetto finanziario in sede di tabella riepilogativa degli effetti ascritti al provvedimento in esame.

Al riguardo, occorre evidenziare una serie di aspetti di natura sia interpretativa, sia finanziaria.

Dal primo punto di vista si rileva che un credito d'imposta vantato in sede di dichiarazione dei redditi e non contestato da parte dell'ufficio competente in generale non risulta sottoposto alla procedura della prescrizione; da ciò pertanto si evince che l'aver escluso ogni forma di "eventuale" prescrizione implica che si è voluta dare estensione massima agli effetti definitivi della norma in esame: occorrerebbe quindi approfondire la casistica dei crediti ai quali la norma si riferisce.

Sotto il secondo aspetto si osserva che il contenuto del comma risulta analogo a quello di un successivo comma, già inserito nella formulazione iniziale del maxiemendamento e successivamente dichiarato inammissibile per mancanza di copertura, in cui veniva previsto che per tutti i crediti di imposta vantati a titolo di IRPEF, IRPEG ed IVA relativi a periodi di imposta per i quali siano decorsi i termini di accertamento da parte dell'ufficio, i contribuenti potevano, previa presentazione di apposita istanza, applicare l'istituto della compensazione, per importi non superiori a specifici limiti, così come prevista dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Ed infatti ad un primo esame sembrerebbe che le fattispecie contemplate nel comma 58 in esame siano ricomprese tra quelle di cui al citato comma dichiarato inammissibile.

Occorrerebbe pertanto approfondire gli eventuali profili finanziari della disposizione in esame.

Infatti, prevedere che l'Amministrazione finanziaria provveda alla diretta erogazione delle eccedenze implica un ingente esborso anticipato nel tempo rispetto ai normali tempi di erogazione delle somme a credito (su cui debbono calcolarsi anche gli interessi per ritardato pagamento per i quali, nel

caso in esame, si avrebbe probabilmente un minore esborso), di cui bisognerebbe tener conto, quantomeno in termini di fabbisogno di cassa.

Un'ulteriore osservazione riguarda le modalità che si dovrebbero applicare per ottenere i rimborsi in discorso; non viene fatto infatti alcun riferimento in merito a possibili istanze o domande che il contribuente dovrebbe presentare.

Ciò induce ad ipotizzare che sia l'Amministrazione stessa ad attuare direttamente la procedura di rimborso, ma al riguardo occorrerebbe valutare se ciò non possa provocare un aggravio di costi con riferimento all'incremento di lavoro straordinario da parte degli uffici competenti.

Si ritiene pertanto opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della disposizione.

Il comma 59, riguardante la **semplificazione degli adempimenti fiscali per i soggetti che operano negli spettacoli viaggianti**, intende estendere il vigente beneficio fiscale previsto dal DPR n. 544 del 1999, concernente gli adempimenti dei contribuenti minori svolgenti attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 (intitolata: spettacoli ed altre attività) nonché di quelli che effettuano spettacoli viaggianti, a coloro che realizzano un volume di affari non superiore a 50.000 euro.

La modifica normativa comporta pertanto quasi un raddoppio del volume di affari di riferimento, che passa dagli attuali 50 mln di lire a 50.000 euro.

La RT stima che tale modifica produca una perdita in termini di cassa pari a circa 10 mln di euro, relativa al solo spostamento dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, che da periodico diviene annuale.

La stima viene effettuata prendendo a riferimento i soggetti con un volume di affari compreso tra i 25.822 (corrispondenti a 50 mln di lire) ed i 50.000 euro, che svolgono attività in uno dei settori interessati dalle agevolazioni in discorso.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, atteso che la normativa produce solamente effetti sulle modalità dei versamenti; tuttavia, sarebbe opportuno, attesa la non temporaneità della norma, che gli effetti venissero stimati per almeno tutto il triennio: ciò al fine anche di evidenziare possibili andamenti di *trend* incrementativi.

Con il comma 60, riguardante le **sanzioni in caso di tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni**, si estende la tipologia di soggetti sottoposti a penalità in caso, appunto, di tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni, così come previsto dall'attuale articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 2003; in particolare, si considerano anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e pertanto:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ;
- i centri di assistenza fiscale;
- i diversi incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre previsto che la sanzione da applicare possa definirsi tra la somma indicata dal citato decreto-legge n. 269 del 2003, pari al 10% dell'importo risultante dall'applicazione delle convenzioni, e quanto previsto dall'articolo 7-*bis* del d.lgs. n. 241 del 1997, che dispone una sanzione amministrativa da 1 a 10 milioni di lire.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Con il comma 61, concernente le **dichiarazioni telematiche**, si inserisce all'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 il comma 3-*ter*, che prevede l'attribuzione a tutti gli intermediari abilitati di un compenso, a carico del bilancio dello Stato, pari a 0,5 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

La RT stima che la norma comporti un onere annuo di 26,8 mln di euro. In particolare, la valutazione del maggior onere a carico dello Stato è effettuata applicando al numero di documenti trasmessi dagli intermediari nel 2003 la somma di 0,5 euro. Al riguardo, chiarimenti sarebbero opportuni in ordine alla quantificazione del maggior onere per gli anni successivi al 2004; infatti, la norma in parola prevede un adeguamento della misura del compenso da realizzarsi ogni anno con decreto del ministro dell'economia e delle finanze mediante l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istat nell'anno precedente, mentre l'onere è stimato costante per il triennio 2004-2006.

Con il comma 62, in materia di **aumento dell'aliquota dell'accisa sulle sigarette**, si prevede che vengano assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 mln di euro, a decorrere dall'anno 2004, attraverso i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge finanziaria per il 2003. La citata

disposizione concerne la possibilità, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, con propri decreti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.

In proposito, si ricorda che il 10 dicembre scorso è stato emanato il decreto-legge n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari, che contiene anche talune disposizioni nella materia in oggetto. In particolare, tale decreto-legge:

- stabilisce che il potere a cui si fa riferimento rientra nell'attività gestionale dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. n. 165 del 2001;
- dispone che tale potere può essere esercitato entro il 31 dicembre 2004;
- sospende il medesimo potere per l'anno 2003, in considerazione del fatto (esplicitato nella RT allegata al disegno di legge di conversione A.S. 2644) che, pur non avendo avuto luogo l'emanazione dei decreti in oggetto, si è verificato un andamento positivo del gettito derivante dalla vendita di sigarette, per l'effetto congiunto dell'aumento dei prezzi e dell'incremento dei consumi.

Appare opportuno sottolineare che, in base al comma 9 dell'articolo 21 della legge finanziaria per il 2003, i decreti definiti nel precedente comma 8 del medesimo articolo - che, come si è visto, risulta modificato sia per quanto riguarda il soggetto deputato ad emanarli che con riferimento alla data di emanazione - dovevano assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 mln di euro a decorrere dall'anno 2003. Il termine del 30 aprile 2003, richiamato nella citata disposizione, è peraltro decorso senza che avesse luogo l'adozione dei provvedimenti ed è stato successivamente prorogato al 31

dicembre 2003 dal decreto-legge n. 269 del 2003 (articolo 39, comma 4), per essere infine sospeso dal decreto-legge n. 341 citato.

Alla luce di tale sovrapposizione nel tempo di interventi normativi contrastanti sulla questione, è necessario approfondire la portata finanziaria della norma in esame.

La RT, nel prospetto riepilogativo degli effetti del maxiemendamento presentato alla Camera, associa infatti alla disposizione una maggiore entrata pari a 650 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Non è chiaro, al riguardo, se l'importo di 650 mln di euro comprenda o meno i 435 mln, previsti dalla precedente legge finanziaria: nel primo caso, occorrerebbe considerare l'effetto della norma ai fini dei saldi solo al netto dell'importo di 435 mln, che risulterebbero già acquisiti a legislazione vigente.

Appare pertanto necessario, da parte del Governo, un chiarimento in merito.

Il comma 63 dispone la rivalutazione del 10 per cento, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei moltiplicatori del valore degli immobili e delle aziende.

La RT quantifica in 140 milioni di euro le maggiori entrate derivanti dal disposto della norma. Al fine della determinazione dell'importo è stato considerato il valore delle registrazioni per l'anno 2001. Detto valore è stato suddiviso per gli immobili adibiti ad abitazione principale in 23.265 milioni di euro e per i restanti immobili, soggetti ad aliquota normale, in 16.250 milioni di euro. Per le abitazioni principali l'incremento del gettito dell'imposta di registro è stato determinato in 70 milioni di euro ($23.265 \times 10\% \times 3\%$). Per gli altri immobili l'incremento del gettito è stato individuato in 81 milioni di

euro. In questo caso il valore delle registrazioni è stato, in via prudenziale, diminuito della metà ed è stata considerata l'aliquota del 7% per l'imposta di registro e del 3% per l'imposta ipotecaria e catastale [$16.250/2 \times 10\% \times (7\% + 3\%)$]. L'importo complessivo della stima determinato in 151 milioni di euro, cautelativamente è stato ridotto a 140 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione delle maggiori entrate appare prudenziale.

Con il comma 64, concernente la **riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano**, si modifica l'attuale autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 14 della legge n. 448 del 2001, in materia di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano, portandola da 50 a 100 mln di euro.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 65 modifica la modalità di formazione degli organismi di controllo della **casa da gioco di Campione d'Italia**.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Con il comma 66, in materia di **differimento dei termini per i versamenti previdenziali nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa**, si prevede che per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di cui all'articolo 138 della legge n. 388 del 23 dicembre 2001, si consenta un differimento al 30 giugno 2005 (in luogo del 15 dicembre 2002) del pagamento delle somme dovute, a titolo di contributo, per regolarizzare la posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

La RT stima un onere per ricorso al mercato, conseguente al previsto differimento, quantificabile in 1 mln di euro per l'anno 2004 ed in 0,5 mln per l'anno 2005.

Chiarimenti al riguardo sarebbero opportuni, in quanto non sono stati forniti elementi (in particolare, l'ammontare dei contributi previdenziali in questione), onde permettere una valutazione della congruità dell'onere stimato a titolo di interessi.

Con il comma 67, concernente la **riduzione IVA sui farmaci per piaghe da decubito**, si prevede una riduzione al 4% (in luogo del 10%) dell'aliquota in questione sulle medicazioni avanzate per la cura delle piaghe da decubito e delle ulcere cutanee croniche.

La RT, con riferimento a tale abbattimento di aliquota, prevede una perdita di gettito, sia di cassa che di competenza, di 11 mln di euro. Tale stima si basa su una quantificazione in 900 milioni di euro l'anno della spesa per la cura delle piaghe da decubito. In relazione a tale dato⁸, che la RT definisce "medio", non è chiaro se si tratti della spesa media su un certo numero di anni o di altre serie di dati. Un chiarimento dei criteri di tale quantificazione risulta necessario al fine di permettere una verifica della stima. Non è chiaro, infatti, neppure in base a quale considerazione il peso attribuito ai medicinali nell'ambito del dato complessivo della spesa in questione sia stimato pari al 20%.

Con il comma 68, concernente i **benefici fiscali per navi iscritte nel Registro internazionale**, si prevede che i benefici fiscali introdotti dal comma 14-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003 a favore degli armatori con navi iscritte nel Registro internazionale siano subordinati alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

⁸ In particolare, il dato a base della stima risulta da un'indagine specifica condotta dall'Osservatorio permanente sulla terza età.

Il comma 69, concernente la **riduzione dell'autorizzazione di spesa riguardante l'otto per mille IRPEF-Stato**, dispone, a decorrere dal 2004, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge n. 222 del 1985, nella misura di 80 mln di euro annui; tale autorizzazione di spesa riguarda il fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare da parte dello Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali (capitolo 2780, u.p.b. 4.1.2.10 del Ministero dell'economia e delle finanze).

La RT non considera la norma.

In relazione alla modifica si osserva che viene operata una riduzione di entità certa, rispetto a risorse il cui ammontare si può definire solo *ex post*, sulla base dell'effettivo gettito Irpef e delle scelte dei contribuenti.

Sulla base dello schema di decreto per la destinazione dell'8 per mille del gettito Irpef per l'anno 2003, sono stati ammessi al contributo 181 interventi, per un totale di circa 101 mln di euro, dato riportato anche nella legge di assestamento per il 2003, che ha provveduto a ridurre lo stanziamento della u.p.b. 4.1.2.10, che la legge di bilancio n. 290 del 2002 indicava in 105 mln di euro. Il disegno di legge di bilancio per il 2004 riporta, per la medesima finalità, uno stanziamento di 110 milioni di euro.

L'entità della riduzione è quindi notevole rispetto all'entità complessiva dello stanziamento (si tratta di circa il 73 per cento).

Non si può inoltre escludere che la scelta dei contribuenti sia legata anche alla effettiva utilizzazione delle risorse, destinate di norma ad interventi di carattere umanitario o comunque di interesse sociale, e che una parte dei soggetti che abitualmente destinano l'8 per mille del proprio reddito allo Stato

possano decidere di cambiare la loro scelta, preferendo attribuire risorse ad una destinazione alternativa, nell'ambito dei possibili destinatari esistenti, affinché le risorse siano utilizzate effettivamente per scopi umanitari⁹.

L'eventuale cambiamento di scelta da parte dei contribuenti potrebbe determinare una scopertura nel caso che l'ammontare delle risorse destinate allo Stato a titolo di 8 per mille si riducesse in misura superiore a 30 mln di euro, che costituisce la differenza tra lo stanziamento di bilancio e la riduzione operata.

Dal momento, infine, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa ha carattere permanente, la ricaduta negativa - in termini finanziari - della disposizione in esame potrebbe aggravarsi nel tempo, in relazione ad una eventuale sopravvenuta consapevolezza della portata della stessa da parte di un maggior numero di contribuenti, con conseguente mutamento di destinazione.

Con il comma 70, riguardante **l'abrogazione di autorizzazioni di spesa in materia di riqualificazione urbanistica e ambientale**, vengono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio.

In particolare, il comma 6 richiamato destinava 10 mln di euro per il 2004 e 20 mln per il 2005 ed il 2006 alla partecipazione alle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni.

⁹ Se tutti i contribuenti continuassero a versare l'8 per mille allo Stato, agli scopi umanitari verrebbero in realtà destinate risorse pari al 27 per cento di quanto precedentemente stanziato, corrispondente a poco più del 2 per mille (ovvero 27 per cento dell'8 per mille) del proprio reddito Irpef, in quanto il citato stanziamento per il 2004, decurtato di 80 mln di euro, scenderebbe a 30 mln di euro.

Il successivo comma 9 destinava 20 mln per l'anno 2004 e 40 mln per l'anno 2005 e 2006, a titolo di attivazione di un programma nazionale di interventi, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale. Il comma 11 destinava 10 mln per il 2004 e 20 mln per il 2005 e 2006 allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del d.lgs. n. 490 del 1999. Infine il comma 24 autorizzava una spesa fino ad un importo massimo di 20 mln per il 2004 e di 40 mln per ciascuno degli anni 2005 e 2006, finalizzata al miglioramento, alla tutela ed alla valorizzazione delle aree demaniali.

Nella tabella riepilogativa degli effetti ascritti al provvedimento in esame vengono considerati gli importi di minor spesa recuperati negli anni di competenza, pari a 60 mln per l'anno 2004 e a 120 mln per l'anno 2005, mentre per l'anno 2006 la somma totale, pari sempre a 120 mln di euro, viene ripartita in maggiori entrate per 62 mln e in minori spese in conto capitale per 58 mln.

Al riguardo, non si hanno osservazioni: si precisa soltanto che il riferimento a una quota di maggiori entrate si spiega con l'utilizzo che nel citato decreto-legge n. 269 veniva fatto di parte dei proventi del condono edilizio, utilizzo che adesso viene soppresso, con conseguente recupero di entrate.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

Il comma 4 inserito dalla Camera, prevede la possibilità che le istituzioni universitarie dedicate al diritto europeo possano sottoscrivere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati al fine di creare figure professionali e manageriali nei settori relativi all'**attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.**

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, atteso il carattere organizzatorio della norma.

Il comma 14, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati, prevede l'obbligo, a carico della Banca d'Italia e dei soggetti finanziatori, di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze le **informazioni relative alle operazioni finanziarie poste in essere da amministrazioni pubbliche.**

Il comma 15 stabilisce che, nel caso di operazioni finanziarie compiute da amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore debba comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il beneficiario, l'importo dell'operazione e il relativo piano di rimborso. La definizione delle modalità e tempi di applicazione è rimessa ad un decreto del Ministero, da adottare sentita l'ABI.

Le finalità delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono indicate nel controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica. In particolare, esse sembrano rivolte a permettere di conoscere l'evoluzione del debito delle pubbliche amministrazioni.

Nulla da osservare al riguardo per quanto di competenza.

Il comma 16, aggiunto dalla Camera, individua, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma della Costituzione, le tipologie di spesa per cui è prevista **la possibilità del ricorso all'indebitamento**. Possono ricorrere all'indebitamento le regioni a statuto ordinario, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni e, inoltre, le aziende speciali, consorzi e istituzioni di tali enti. Il comma 17 considera come **forme di indebitamento** le assunzioni di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari e varie forme di cartolarizzazione.

Al riguardo, va osservato che la normativa vigente per gli enti locali¹⁰ già prevede diverse forme di finanziamento degli investimenti, tra cui il ricorso ai mutui passivi e il ricorso ai prestiti obbligazionari. Non si evince dal tenore della norma se l'elencazione abbia carattere esemplificativo o ricomprenda tutte le tipologie di possibile indebitamento cui far ricorso per finanziare le spese di investimento. Non sono stati comunque annessi effetti finanziari alla norma e quindi andrebbe verificato con il Governo se trattasi di mera disposizione ordinamentale o se essa introduca modifiche alla legislazione vigente con conseguenze sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento della P.A.

Il terzo periodo del comma prevede in particolare che non costituiscono indebitamento le operazioni dirette a far fronte a momentanee carenze di liquidità. La norma apparirebbe intesa a limitare il finanziamento delle spese di investimento, cioè in conto capitale, con indebitamento di breve periodo.

In assenza di altri elementi occorrerebbe chiarire la portata finanziaria della norma.

¹⁰ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il comma 18 elenca le diverse forme di investimento finanziabili con il ricorso all'indebitamento, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

Al riguardo si ribadiscono le stesse considerazioni formulate in ordine al precedente comma 17.

Il comma 19 esclude, tra le tipologie di investimento da finanziare mediante indebitamento, il finanziamento dei conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 21 estende le disposizioni dei precedenti commi da 16 a 20 anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Al riguardo si ribadiscono pertanto le considerazioni formulate in ordine ai precedenti commi.

Il comma 24, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che l'elevazione a 4 mln di lire dell'indennità di sistemazione e a 40.000 lire giornaliera (per un periodo massimo di 6 mesi) **del contributo straordinario spettanti ai profughi italiani rimpatriati** continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 2001.¹¹

A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1,464 mln di euro per il 2004 e di 0,869 mln di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Al riguardo, atteso che la tipologia di intervento in esame non appare idonea ad essere configurata come tetto di spesa, poiché le provvidenze economiche descritte formano oggetto di un diritto soggettivo riconosciuto ai profughi italiani rimpatriati, appare necessario acquisire preliminarmente i dati alla base della quantificazione dell'onere, onde effettuare una prima verifica, dal momento che la RT non fa cenno al problema.

¹¹ La normativa vigente, infatti, fissa al 31 dicembre 2000 il termine ultimo di efficacia delle disposizioni in esame.

I commi 27-37 sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il comma 27 prevede un incremento di 20 milioni di euro del **contributo a sostegno delle unioni di comuni** che abbiano avviato un esercizio associato di servizi. L'incremento va ad aggiungersi al contributo di 1,5 milioni di euro previsto dall'art. 1, comma 164, lettera d), della legge n. 662/1996 e all'assegnazione di 10,3 milioni di euro stabilita dall'art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000.

Al riguardo non si hanno osservazioni, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Il comma 28 attribuisce ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, a quelle isolate e alle unioni di comuni, **la facoltà di utilizzare le entrate, derivanti da dismissioni di beni patrimoniali, inclusi quelli immobili, per le spese di reinvestimento** delle quote accantonate per ammortamento, per la copertura dei debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive, per il finanziamento di spese di investimento. Si tratta delle medesime finalizzazioni utilizzate per la destinazione dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al riguardo, si osserva che la norma appare derogare all'articolo 199, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove si stabilisce che si possono utilizzare per spese di investimenti le entrate derivanti da alienazioni patrimoniali. La norma non dovrebbe incidere peraltro sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano fermi i vincoli alla crescita della spesa corrente degli enti locali previsti dal patto di stabilità

interno: data la rilevanza della materia, è opportuno comunque che il Governo si esprima al riguardo.

Il comma 29 precisa che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, **l'incentivo alla progettazione** nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 30, derogando all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2002, n. 56, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere alle regioni a statuto ordinario **anticipazioni di cassa**, da accreditare sulle contabilità speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP, addizionale regionale IRPEF e di compartecipazione all'IVA. L'importo di tali somme risulteranno dalla delibera CIPE per l'anno 2004 (IRAP e addizionale regionale IRPEF) e dalla proposta formulata per l'anno 2004 dal Ministero dell'economia e delle finanze (compartecipazione all'IVA).

La RT afferma che dalla disposizione in oggetto non conseguono effetti negativi sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento delle Pubbliche Amministrazioni e sul fabbisogno del settore statale. Al tempo stesso però si afferma che: "ove fosse proposto di prorogare al 2004 il regime provvisorio di determinazione dell'aliquota di compartecipazione IVA", il livello delle anticipazioni così determinato produrrebbe sul fabbisogno del settore statale un onere di circa 3 miliardi di euro. Detto onere sarebbe compensato dal minor indebitamento da parte delle regioni. La RT, peraltro, non fornisce i dati attraverso i quali si è giunti alla predetta quantificazione.

Al riguardo, va osservato che aver stabilito l'anticipazione nella misura del 95% potrebbe causare effetti negativi sul fabbisogno di cassa del settore statale non solo relativamente alla compartecipazione IVA, ma anche in riferimento al gettito IRAP e alla quota dell'addizionale IRPEF. Difatti, il D.M 21 febbraio 2001¹², regolando le modalità di concessione delle anticipazioni, prevede la concessione alle regioni a statuto ordinario di anticipazioni trimestrali nella misura di un dodicesimo mensile dell'importo complessivo presunto della quota del gettito dell'IRAP e della quota dell'addizionale all'IRPEF nonché delle somme destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente: emerge pertanto la sproporzione tra una anticipazione concessa trimestralmente nella misura massima di 3/12 ed una concessa anche ad inizio d'anno nella misura del 95%. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento in merito, soprattutto in relazione agli effetti sul fabbisogno.

Il comma 31 prevede la **concessione di anticipazioni**, da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze, a favore delle Regioni Sicilia e Sardegna, nella misura del 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale IRPEF e Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente. Gli importi in oggetto risulteranno dalla delibera CIPE per l'anno 2004.

Al riguardo, si ribadisce quanto osservato per il comma precedente.

Il comma 32 stabilisce che, ai fini della **concessione del finanziamento integrativo a carico dello Stato**, sono confermati gli adempimenti, da parte delle regioni, contenuti nell'articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, nell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n.

¹² Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale

289 e negli articoli 48 e 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Il mancato rispetto dei suddetti impegni comporta il ripristino del livello di finanziamento stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si precisa che quest'ultimo livello di finanziamento ammonta ad un totale di 81.618 milioni di euro circa così ripartito: 80.500 milioni di euro in base all'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000 e 1.118 milioni di euro in base all'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Al riguardo, si osserva che la norma può comportare per il bilancio dello Stato un contenimento della spesa qualora le regioni non si attengano agli adempimenti richiamati dalla norma stessa: data la rilevanza, anche quantitativa, della materia, è opportuno comunque che il Governo fornisca valutazioni in proposito.

Il comma 33, in attesa dell'emanazione della delibera CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 30 e della stipula dell'Accordo fra Governo, regioni e province autonome, relativamente alla definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali di cui al comma 32, prevede che **il livello del finanziamento concesso a titolo di anticipazioni a favore delle regioni** sia commisurato a quello previsto dall'Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 3 agosto 2000. Tali risorse sono stabilite per l'anno 2004 in 81.618 milioni di euro.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Il comma 34 prevede la possibilità che, in sede di conguaglio, le anticipazioni attribuite possano essere recuperate sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle Regioni per gli esercizi successivi.

Nulla da osservare, per quanto riguarda i profili di competenza.

Il comma 35 stabilisce che i **trasferimenti erariali a favore degli enti locali per l'anno 2004** sono definiti in base alle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Per effetto dell'adeguamento dei trasferimenti al tasso di inflazione programmato le risorse destinate agli enti locali sono incrementate, per l'anno 2004, di 180 milioni di euro. Tale incremento è destinato per il 50% agli enti sottodotati e per il restante 50% alla generalità dei comuni.

Al riguardo, fermo rimanendo che trattasi di tetto di spesa, sarebbe utile un chiarimento in merito alla quantificazione dell'onere di 180 milioni di euro, in particolare se esso derivi dall'applicazione del tasso di inflazione programmato per il 2004 (indicato nel DPEF all'1,7%), all'importo della base di riferimento costituita dalla somma del fondo ordinario, perequativo e consolidato di cui al comma 6 dell'articolo 49 della legge n. 449 del 1997. Inoltre, si segnala che l'allegato 7 ai fini del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto indica, per il solo anno 2006, l'importo di 150 milioni di euro. Sarebbe opportuno un chiarimento dei motivi di tale contabilizzazione.

Il comma 36 prevede, per l'anno 2004, un **contributo di 50 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti** per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Il prospetto che segue illustra le variazioni finanziarie dovute all'applicazione della norma:

	2004	2005	2006
Trasferimenti adeguati al tasso di inflazione programmato	- 180		
Contributo ai comuni con meno di 3000 abitanti	- 50		
Incremento imposte registro, ipotecarie e catastali	140	140	140

Il comma 37 estende la disposizione dell'articolo 31, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al **recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali**, anche ai rapporti di debito e credito tra province e fra queste e lo Stato. Per quest'ultima fattispecie si considerano le errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la R.C. auto negli anni 1999 e 2000. Il ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali nella misura degli importi da recuperare. In caso di insufficienza dei trasferimenti il Ministero è autorizzato a prelevare le somme dovute da quelle spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. L'ente ha la facoltà di chiedere la rateizzazione triennale degli importi dovuti e, nel caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, tale facoltà si estende su un arco temporale di dieci annualità.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Il comma 47, come modificato dalla Camera dei deputati, stanZIA a decorrere dal 2004 l'ulteriore somma di 200 milioni di euro per il trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 50, modificato dalla Camera, apporta **variazioni al calcolo del disavanzo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità per i comuni** con popolazione superiore a 5000 abitanti e per le province. Si stabilisce che gli oneri relativi al personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non rientrano nel suddetto calcolo, a decorrere dall'anno 2003.

Sono, altresì, escluse le spese derivanti dall'utilizzazione di personale per l'istruttoria delle pratiche relative al condono di cui al decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269.

La RT afferma che la disposizione non produce effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente, in quanto sia per gli enti locali che per le regioni a statuto ordinario si è provveduto ad inserire gli oneri in questione nelle previsioni tendenziali di spesa.

Al riguardo, si pone anzitutto il problema legato al fatto che si costruisce un quadro tendenziale che incorpora già gli effetti della manovra. Ad un primo esame si osserva poi che la norma potrebbe agevolare alcuni enti nel conseguire gli obiettivi legati al patto di stabilità interno. Si consentirebbe, in tal modo, a parità di altre condizioni, la possibilità del verificarsi di maggiori oneri in termini di assunzione del personale, in un

quadro in cui si allentano le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.

Il comma 51, inserito dalla Camera, stabilisce che a decorrere dal 2004 **i contributi spettanti agli enti locali relativi alla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento** di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. Per i soli comuni che perdono tale requisito soggettivo, ossia l'effettiva presenza in servizio del personale appartenente ai ruoli speciali, sarà effettuata, dal 2004 e per gli anni successivi, una riduzione del trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, anche in considerazione della possibile riduzione di onere per il personale a partire dal 2004 per effetto dell'applicazione della norma.

Le disposizioni contenute al comma 53 dell'articolo, relative alla **deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato** per i ricercatori di università, enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003, sono state soppresse ed aggiunte al comma 1 dello stesso articolo.

È inoltre aggiunta al comma 53 una ulteriore deroga al blocco delle assunzioni per quelle già autorizzate con D.P.R. del 31 luglio 2003 e per quelle autorizzate con D.P.C.M. del 12 settembre 2003 non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma 53 si applicano anche all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nel limite massimo di 200 unità.

In riferimento alle assunzioni disposte dal D.P.R. del 31 luglio 2003 per lo Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università e gli enti di ricerca nonché all'autorizzazione per il personale dei Monopoli di Stato, andrebbe assicurato da parte del Governo che tali assunzioni siano inserite nel tetto di spesa previsto per le deroghe, al fine di escludere la possibilità che possano derivare nuovi oneri.

Al comma 55, tra i settori che hanno **priorità nelle assunzioni** si include quello relativo alla tutela dei beni culturali e tra le figure che restano escluse dal blocco delle assunzioni si includono quelle di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo. Valgono le medesime osservazioni di cui al comma precedente.

E' stato aggiunto il comma 56, relativo alla possibilità di trasferire docenti universitari da una università statale ad un'altra nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 53, 54 e 55. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 57, aggiunto dalla Camera dei deputati, disciplina il **caso in cui il dipendente pubblico sia sospeso dalla funzione o dal servizio** oppure abbia chiesto di essere anticipatamente collocato in quiescenza a seguito di un procedimento penale pendente. Nel caso di sentenza definitiva di proscioglimento questi ha diritto al prolungamento o al ripristino del rapporto di lavoro, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della sospensione, anche in deroga ai divieti di assunzione previsti dalla legislazione vigente e con il medesimo trattamento economico spettante in assenza di sospensione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, si osserva che dal prolungamento del servizio oltre i limiti di età, successivamente a sentenza definitiva di proscioglimento, non dovrebbero derivare oneri aggiuntivi.

Relativamente al caso di collocamento in quiescenza anticipata, determinata dalla sottoposizione a procedimento penale, esso probabilmente va inteso come una definitiva risoluzione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, in caso di riassunzione si derogherebbe al divieto di procedere a nuove assunzioni con conseguenti oneri nel caso in cui il posto, resosi vacante in seguito a collocamento a riposo del dipendente, sia stato ricoperto con una nuova assunzione.

La RT non considera la norma. Occorre, pertanto, un chiarimento al riguardo.

Il comma 71, come modificato dalla Camera dei deputati, include il **personale in servizio presso l'Agenzia del demanio** che ha optato per il passaggio ad altra amministrazione nel novero del personale di cui possono avvalersi, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità, le amministrazioni individuate nel medesimo comma 71.

Al riguardo, si ribadisce l'osservazione, già formulata in relazione alla versione originaria del comma, circa l'opportunità di una precisazione in merito alla non onerosità della disposizione per effetto di eventuali componenti accessorie della retribuzione spettante al personale in oggetto.

E' aggiunto infine il comma 72, recante **l'interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999**. Questa viene interpretata nel senso che l'indennità perequativa indicata nel medesimo articolo si riferisce esclusivamente al personale dirigenziale delle Forze armate, brigadieri generali e colonnelli, e alle corrispondenti qualifiche dei Corpi di polizia. Gli importi già attribuiti o da attribuire in seguito a sentenze passate in giudicato saranno riassorbiti con i successivi incrementi stipendiali dovuti a qualsiasi titolo.

Al riguardo, la RT specifica che la norma ha l'obiettivo di superare un indirizzo giurisprudenziale volto all'attribuzione della predetta indennità diversamente da quanto concesso dalle amministrazioni. La norma ha quindi l'obiettivo di prevenire una spesa quantificata in 100 milioni di euro annui.

Non sono stati forniti dalla RT elementi utili per una verifica della quantificazione riportata.

Il comma 76, così come formulato nel testo approvato dal Senato, prevedeva lo stanziamento, quale limite complessivo, di 47,063 milioni di euro per la **proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero delle politiche** sociali e per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro e uno stanziamento di 20,937 milioni di euro per le convenzioni stipulate dagli enti interessati con società, cooperative e consorzi in base all'articolo 10, comma 3, della legge n. 468 del 1997. La nuova formulazione stabilisce che lo stanziamento relativo ai 47,063 milioni di euro si riferisce solo alle convenzioni stipulate dal Ministero delle politiche sociali. Per quanto riguarda, invece, lo stanziamento di 20,937 milioni di euro, esso si riferisce sia alle misure di politica attiva di lavoro sia alle convenzioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 468 del 1997.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il nuovo comma 78 si occupa del **personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla posizione economica C2**, ex VIII qualifica funzionale, già in servizio alla data 31 dicembre 1990, che viene inquadrato nella posizione economica C3 a decorrere dal 31 dicembre 1990 ai fini giuridici. Per ciò che concerne la decorrenza economica si fa riferimento alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 154 del 1998. Il

numero degli inquadramenti attribuiti sarà considerato per il calcolo dei posti C3 vacanti, i quali, oggetto di riqualificazioni, saranno diminuiti delle nuove posizioni.

La norma intende estinguere di diritto le liti insorte per l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 21 del 1991, il quale prevede l'inquadramento nella nona qualifica funzionale C3.

La RT evidenzia il calcolo degli oneri che derivano dal nuovo comma. Al riguardo, a parte meri errori di calcolo, sulla base dei dati di partenza gli oneri dovrebbero essere quelli del seguente schema:

	Totale	Valore medio
unità di personale al 31/12/90	367	337
unità di personale presente nel 2003	307	

Costo medio annuo (omnicomprensivo)	€	3.310
Unità medie		337
anni 5	€	5.577.350
mesi 7	€	650.691
Totale arretrati	€	6.228.041
Onere annuo 2004 con arretrati	€	7.343.511
Onere annuo 2005 e successivi	€	1.115.470

Si evidenzia che il personale oggetto di inquadramento nella posizione C3 viene scomputato dalle posizioni che saranno coperte dalle future procedure di riqualificazione trovando nei relativi provvedimenti la copertura dei relativi maggiori oneri. Relativamente al personale già in quiescenza, gli

effetti economici che si produrranno a partire dalla data del nuovo inquadramento costituiranno oneri aggiuntivi che attualmente risultano non coperti.

Al fine di quantificare detti oneri risulterebbe necessario quantificare le economie o le diseconomie che derivano dalla norma in riferimento non solo alle liti pendenti che si estinguono di diritto, ma anche considerando che la norma oggetto di controversia inerisce non solo ai dipendenti del ministero dell'economia e delle finanze, ma a tutti i Ministeri.

Il comma 79 prevede che ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale e a quelli in servizio presso il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e la relativa Procura generale compete **l'indennità di trasferta** per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, qualora residenti fuori dal distretto della Corte d'Appello di Roma. Il comma 80 quantifica la spesa in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. E' prevista inoltre la consueta clausola di salvaguardia.

Al riguardo, è opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi al fine di permettere la verifica della quantificazione affermata.

Il comma 81 ridetermina in 236 euro **l'indennità integrativa speciale di seconda lingua** prevista per il personale di magistratura in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale. La spesa massima prevista non può eccedere i 46.000 euro.

Il calcolo dell'onere, come da RT, risulta essere il seguente:

Unità destinatarie dell'indennità speciale di seconda lingua	46
Beneficio mensile nuovo	€ 236
Beneficio mensile attuale	€ 174,13
Onere per unità	€ 61,9
Onere annuale	€ 34.152
Onere annuale + onere a carico dello Stato	€ 45.320
arrotondato a	€ 46.000

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 82 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare con i comuni per l'anno 2004 e nel limite di 1 milione di euro **nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili** o per la prosecuzione di attività che vedevano impegnati lavoratori socialmente utili da almeno 5 anni nei comuni con meno di 50.000 abitanti.

Al riguardo, considerando il limite di spesa previsto, non si ha nulla da osservare.

Il comma 83, in aggiunta al testo approvato dal Senato, prevede che le associazioni, le **comunità terapeutiche** e i centri di accoglienza che collaborano col Dipartimento nazionale per le politiche antidroga siano ritenute idonee da apposita commissione, costituita senza oneri per il bilancio dello Stato, dallo stesso Dipartimento.

Al riguardo, andrebbe approfondita la fondatezza della clausola di assenza di oneri.

E' stato aggiunto poi il comma 87, che disciplina, in conseguenza della soppressione¹³ della procedura di acquisto tramite le convenzioni Consip S.p.A. di cui alla legge n. 289 del 2002, le procedure di acquisto non ancora concluse. A tal fine il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui

¹³ V. comma 166 dell'emendamento 6.200, relativo alla soppressione di alcuni articoli della legge n. 289 del 2002.

al sopprimendo comma 3-bis dell'articolo 24 della legge n. 289 del 2002¹⁴ è adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo 2004.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di norma meramente procedurale.

Con il comma 98, aggiunto dalla Camera dei deputati, si dispone **l'iscrizione obbligatoria all'ENPALS dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali**, i quali, come stabilito dal comma 100, provvederanno direttamente all'adempimento dei loro obblighi contributivi.

Al riguardo, si osserva che la norma garantirà maggiori entrate contributive al suddetto ente previdenziale, in corrispondenza delle quali, a decorrere dal pensionamento dei primi lavoratori in esame, si registreranno maggiori oneri per trattamenti pensionistici. Nel complesso, non si evidenziano profili problematici a regime, mentre nel periodo iniziale di applicazione della norma si registreranno benefici netti per l'ENPALS. Comunque, trattandosi di intervento in materia pensionistica, sarebbe necessario che venissero fornite proiezioni perlomeno decennali degli effetti finanziari della norma, come previsto dall'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

Il comma 106, aggiunto dalla Camera dei deputati, elimina, per la concessione del **congedo** spettante, per gravi e documentati motivi familiari, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o agli altri congiunti di soggetto con *handicap*, il vincolo del decorso di almeno un quinquennio dall'accertamento della situazione di gravità del predetto *handicap*.

Atteso che per la fruizione di tale congedo è previsto, da un lato, l'accredito della contribuzione figurativa e, dall'altro, il rimborso dall'INPS al datore di

¹⁴ *Infra*, commi 166-172 dell'articolo 3.

lavoro dell'indennità da questo ultimo erogata *ope legis* in favore del lavoratore in congedo, la norma determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, indicati dall'allegato 7 in 32 mln di euro per il 2004, 33 mln per il 2005 e 34 mln per il 2006. In assenza di altri dati, è opportuno che il Governo fornisca delucidazioni in dettaglio, onde rendere verificabile la fondatezza della stima suddetta.

Con il comma 107, riguardante l'**esternalizzazione degli IRCCS**, si prevede che l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, contenente norme volte ad incentivare l'esternalizzazione di servizi ausiliari (quali lavanderia, pulizia, mensa, trasporto, smaltimento rifiuti, ecc) da parte della aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, venga riferito anche agli IRCCS.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del maxiemendamento riporta una minore entrata pari a 1 mln di euro per il triennio 2004-2006; si ricorda che il secondo comma del citato articolo 49 indicava oneri anche con riferimento all'anno 2003 - essendo la data di riferimento rappresentata dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 - e, per gli anni successivi, oneri crescenti nel tempo¹⁵.

Si osserva che a seguito dell'applicazione del medesimo termine anche per i soggetti in parola potrebbero derivare ulteriori minori entrate in termini di IVA, a partire dall'anno 2003, poiché non viene disposto diversamente. Non risulta inoltre chiara la motivazione in base alla quale l'onere è indicato in misura costante per gli anni in questione.

Appare opportuno acquisire un chiarimento al riguardo.

¹⁵ Si tratta di 3 mln di euro per il 2003, 12 per il 2004, 24 per il 2005 e 36 a decorrere dal 2006

Con i commi aggiuntivi 108-115 viene istituito **il Fondo per l'edilizia a canone speciale**, con una dotazione finanziaria di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 mln di euro per il 2006. La quantificazione degli stanziamenti per gli anni successivi è demandata alla tabella C della legge finanziaria (comma 103). Il comma 109 prevede la ripartizione del fondo fra le regioni nelle quali si trovano i comuni ad alta tensione abitativa.

Le risorse del fondo sono finalizzate all'attuazione di programmi per la costruzione e il recupero di unità immobiliari destinate ad essere locate, a canone speciale e a titolo di abitazione principale, ai soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia conforme ai requisiti previsti (commi 110 e 113).

Con il comma 111 si prevede che, ai fini del comma 110, vengano individuate, nei limiti delle disponibilità del Fondo, le agevolazioni fiscali per gli investimenti necessari alla costruzione e al recupero di unità immobiliari e la misura dell'esenzione dalla base imponibile dei redditi percepiti dai locatori degli immobili in esame.

Al riguardo, si osserva che tali modalità di concessione delle risorse del Fondo potrebbero *de facto* determinare oneri eccedenti l'importo delle risorse stesse previste al comma 108, con possibili risvolti negativi per la finanza pubblica, ove la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente a fronteggiare gli oneri concretamente emergenti.

Infine, con il comma 115, in rapporto alle unità immobiliari in parola, si autorizzano i comuni a ridurre o ad eliminare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione, nonché a ridurre l'aliquota ICI.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che non appare chiaro se anche le misure agevolative appena citate debbano essere implementate nel rispetto delle disponibilità di cui al Fondo di nuova istituzione. Inoltre, anche per tali agevolazioni, si ripropone la questione sollevata in riferimento al comma 111.

Il comma 116, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che **l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali**, stabilito per il 2004 dal decreto-legge n. 269 del 2003 in 232 mln di euro, deve essere utilizzato, in misura complessivamente pari a 197 mln di euro, per le famiglie e in particolare per anziani e disabili (70 mln di euro), per l'abbattimento delle barriere architettoniche (20 mln di euro), per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* (40 mln di euro) e per servizi, anche scolastici, in favore dell'infanzia (67 mln di euro).

Non vi sono osservazioni al riguardo, risolvendosi la norma nella specificazione degli interventi da finanziare attraverso il già previsto incremento del Fondo per le politiche sociali.

Con il comma 121, aggiunto dalla Camera dei deputati, si stabilisce che, nei **procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile**, nei casi in cui sia legittimata la regione¹⁶, quest'ultima può essere difesa da funzionari della regione stessa, di enti locali o di aziende sanitarie locali o da avvocati dell'INPS senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Non si hanno osservazioni al riguardo, anche se la previsione secondo cui non dovranno verificarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica è da verificare *ex post*.

Lo stesso comma 121, oltre a devolvere al giudice ordinario le controversie circa il trattamento economico spettante ai **componenti le**

¹⁶ *I.e.* quando i relativi benefici sono concessi dalla regione.

commissioni tributarie e a chiarire che la relativa attività non è mai configurabile come attività di pubblico impiego, ragguaglia la parte variabile dei compensi dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria (che sono esonerati dalle funzioni proprie) a quella più elevata conferita ai presidenti di commissione tributaria, estendendo la platea di riferimento a tutti i livelli territoriali delle commissioni tributarie, mentre finora la stessa era limitata alle commissioni tributarie regionali.

Al riguardo, si osserva che, stante le modalità di determinazione del trattamento economico definite dall'articolo 13 della legge n. 545 del 1992, non sembra potersi escludere la possibilità che uno o più presidenti di commissione tributaria provinciale percepiscano compensi, per la parte variabile, più elevati dei presidenti di commissione tributaria regionale. In tale caso, emergerebbero maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

Per quanto riguarda i commi 122 e 123, concernenti gli **apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliari chiusi**, si fa presente in particolare che il comma 122, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 8 del decreto-legge n. 351 del 2001 - il quale definisce il regime tributario dei fondi immobiliari ai fini IVA -, disciplina l'applicazione dell'IVA agli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi: tali operazioni saranno sempre imponibili ai fini IVA¹⁷, laddove in base alla legislazione vigente risultano imponibili ai fini IVA unicamente le operazioni effettuate da imprese costruttrici e da imprese immobiliari aventi come oggetto esclusivo o principale la vendita di immobili. Il pagamento dell'imposta sarà a carico della società di gestione del risparmio che gestisce il fondo.

¹⁷ Subordinatamente, a norma del comma 118, alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

La disposizione, non corredata da RT, appare suscettibile di determinare un maggior gettito in termini di IVA.

Con i commi 127, 128 e 130, introdotti dalla Camera dei deputati, sono autorizzati **limiti di impegno quindicennali**, a decorrere dal 2005, pari, rispettivamente, a 5,5 mln di euro annui per la realizzazione del Parco della salute e delle nuove Molinette di Torino, a 3,5 mln di euro per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici del 2006 e a 3,5 mln di euro per l'interconnessione tra la strada statale 32 e la strada provinciale n. 299. In relazione al secondo dei citati interventi, poi, il comma 128 dispone che, nell'attesa che siano reperite le risorse previste, è possibile affidare incarichi di progettazione, attività accessorie e lavori nei limiti della copertura finanziaria del comma stesso.

Non si hanno osservazioni da formulare, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti.

Il comma 129, introdotto dalla Camera dei deputati, aggiunge tre membri al **Comitato di regia dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"**.

Alla luce del fatto che le spese di funzionamento del citato Comitato sono sostenute dall'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici nei limiti delle risorse ad essa assegnate per il complesso delle sue funzioni, andrebbe accertato se ciò non implichi la necessità di maggiori spese correnti.

Con il comma 132, modificato dalla Camera dei deputati, le più favorevoli disposizioni per i **lavoratori esposti all'amianto** previste in materia previdenziale dalla normativa previgente al decreto-legge n. 269 del 2003 sono estese, oltre che ai lavoratori che abbiano già maturato al 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono

sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. La medesima norma, poi, valuta l'onere della citata modifica in 2 mln di euro per il 2004, 4 mln di euro per il 2005 e 8 mln di euro annui a decorrere dal 2006 e provvede alla copertura dell'onere complessivo (incluso quello emergente già nel testo approvato in prima lettura), pari a 25 mln di euro per il 2004, 97 per il 2005 e 182 per il 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione.

Al riguardo, nel ricordare che l'onere connesso alla concessione dei benefici previgenti al citato decreto-legge in favore di coloro che hanno maturato il diritto al loro conseguimento entro il 2 ottobre 2003, indicato in 23 mln di euro nel 2004, 93 mln nel 2005 e 174 mln nel 2006, concerne circa 60.000 lavoratori, si osserva che, sulla base di una platea di lavoratori la cui domanda è in fase di istruttoria all'INAIL pari a circa 30.000 unità e ad una ipotesi di riconoscimento del diritto a circa un terzo della predetta platea, l'onere potrebbe risultare sottostimato. Comunque, sarebbe opportuna una puntuale quantificazione dell'onere derivante dalla presente misura, anche considerando che già la quantificazione originaria non era suffragata da elementi oggettivi. Si sottolinea, inoltre, trattandosi di provvedimento in materia pensionistica, che la richiesta quantificazione dovrebbe riportare una proiezione perlomeno decennale degli effetti della norma, ai sensi della vigente normativa contabile (comma 5, articolo 11-*ter*, della legge n. 468 del 1978). Infine, andrebbe indicata la specifica autorizzazione di spesa che, nell'ambito del predetto Fondo, si intende ridurre. In merito a tale ultimo profilo, si osserva che si opera una copertura mediante generica imputazione degli oneri al Fondo per l'occupazione, senza fornire alcuna indicazione circa la precedente destinazione delle risorse, i motivi del loro mancato utilizzo e

l'eventuale modifica dei precedenti programmi di spesa. Va ricordato infatti che tale Fondo, per la Corte dei conti, "viene così ad assumere, al di fuori dell'ordinamento contabile, una funzione in sostanza non dissimile da quella dei fondi speciali destinati alla copertura delle leggi di spesa"¹⁸.

Il comma 133, poi, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende a decorrere dal 2004 i benefici previdenziali (*ex* articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni) concessi ai lavoratori esposti all'amianto anche ai lavoratori esposti al **rischio chimico da cloro-nitro-ammine** dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione.

La RT chiarisce che al momento della chiusura degli stabilimenti ACNA, nel 1999, erano presenti circa 250 lavoratori attivi. Tuttavia, poiché la norma riconosce i benefici suddetti a tutti i lavoratori esposti, indipendentemente dagli anni di esposizione, la RT stima prudenzialmente il numero complessivo dei beneficiari in circa 1.200 pensionati e 350 lavoratori non ancora pensionati. In relazione ai primi, la stessa RT ipotizza il riconoscimento di una maggiore anzianità contributiva pari mediamente a 5 anni, con un beneficio medio pro-capite di circa 2.300 euro annui, al lordo del fisco. L'onere per tali soggetti, al netto degli oneri fiscali, viene valutato in circa 2 mln di euro annui. In relazione ai secondi, presupponendo prudenzialmente che il beneficio consenta a tutti i lavoratori interessati di raggiungere il requisito per il pensionamento di anzianità, la RT stima l'onere in circa 6 mln di euro annui. Pertanto, l'onere complessivo è valutato dalla RT in 8 mln di euro annui a decorrere dal 2004.

¹⁸ Cfr. CORTE DEI CONTI, *Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2003*, doc. XLVIII n.7, pagine 15-16.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la RT indica i benefici in oggetto nella misura (moltiplicando per 1,5, ai fini dell'anzianità contributiva, il periodo di esposizione alle sostanze tossiche) vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003 (che ha ridotto a 1,25 il coefficiente di moltiplicazione), il che rende necessario un chiarimento. Per quanto attiene poi alla stima relativa ai lavoratori già pensionati, si osserva che la stessa appare coerente con le ipotesi assunte. Tuttavia, l'ipotesi di un incremento dell'anzianità contributiva pari mediamente a 5 anni, considerando che la RT ha scontato il coefficiente di moltiplicazione pari a 1,5, il che implica un periodo medio di esposizione alle sostanze tossiche pari a 10 anni, non sembra caratterizzata da un sufficiente grado di prudenzialità.

In relazione ai lavoratori non ancora pensionati, pur osservando che la RT risulta sul punto priva di dettagli, si evidenzia che, sulla base di un numero di lavoratori pari a 350 unità, la quantificazione dell'onere appare corretta, atteso che essa sconta un trattamento pensionistico unitario pari a oltre 17.000 euro annui.

Infine, si fa presente che l'allegato 7, contenente gli effetti della misura sui saldi, ascrive alla stessa maggiori spese in misura pari a 8 mln di euro annui.

Con il comma 134 si reintroduce una disposizione che il decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 aveva provveduto a sopprimere, con la finalità di superare il **contenzioso in atto tra il Tesoro e taluni inquilini relativamente al prezzo degli immobili**. Nella RT allegata a detto provvedimento veniva fornita una quantificazione complessiva degli effetti di varie modifiche introdotte in tema di valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici, ma non era evidenziato autonomamente l'effetto attribuito alla

specifica disposizione in esame, ora reinserita, la quale, in sostanza, consente di perfezionare alienazioni di immobili pubblici agli attuali inquilini, al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione di volontà dell'acquisto.

Sarebbe pertanto opportuno, sul punto, un chiarimento da parte del Governo; non sembra infatti di poter escludere che la norma si traduca in una minore entrata, in relazione ai più elevati prezzi di mercato attuali rispetto a quelli pregressi che la norma intende fare salvi, ovvero determini spese connesse al contenzioso che la citata disposizione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 269 mirava ad eliminare.

Una riflessione di carattere generale andrebbe fatta, infine, con riferimento all'impatto - evocato nella stessa RT al citato decreto-legge - di disposizioni di tale tenore sul merito di credito assegnato dai mercati al nostro Paese, in relazione ai titoli corrispondenti ad *assets* cartolarizzati, per effetto di modifiche "in corso d'opera" della normativa inerente alle operazioni in questione (e non *erga omnes*).

Il comma 135, aggiunto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2004 il **termine per l'iscrizione nelle liste di mobilità** dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti e conseguentemente estende al 2004 gli sgravi contributivi spettanti ai datori di lavoro in caso di assunzioni dei predetti lavoratori, nel limite complessivo massimo di 45 mln di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge n. 148 del 1993.

La RT si limita a chiarire che tale stanziamento equivale a quello previsto per il 2003 e che il citato Fondo presenta le necessarie disponibilità.

Ricordato che la RT, per l'identica misura recata dalla "finanziaria" per il 2003, valutava l'onere complessivo della disposizione, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, in 45 mln di euro (22,5 mln per il 2003 e altrettanti per il 2004), si ripete quanto osservato in relazione alla "finanziaria 2003" circa la possibilità che gli oneri in esame si ripercuotano anche sull'esercizio finanziario 2006. Inoltre, sarebbe opportuno che venissero fornite informazioni circa il grado di utilizzo delle risorse stanziato per il 2003, onde valutare la congruità del presente stanziamento.

Con il comma 136, aggiunto dalla Camera dei deputati, si estende al 2004 la possibilità di stipulare **contratti di solidarietà**, con oneri a carico della finanza pubblica, da parte delle imprese non ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. A tal fine si provvede, nel limite di 18 mln di euro, a carico delle risorse preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione per la medesima finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.

In merito, andrebbero acquisite informazioni circa l'ammontare delle risorse in esame non impegnate alla data del 31 dicembre 2003, risorse che, in assenza del presente comma, sarebbero andate presumibilmente in economia.

Il comma 137, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza, al primo periodo, anche per l'anno 2004 la spesa di 51.645.690 euro, a carico del Fondo per l'occupazione, al fine di potenziare i **servizi per l'impiego**.

La RT afferma che il Fondo presenta le occorrenti disponibilità.

Non vi sono rilievi, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 137, secondo periodo, dispone il proseguimento nel 2004 dei **piani per l'inserimento professionale** dei giovani di età compresa fra i 19 e

i 32 anni, nel limite delle risorse preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 mln di euro.

La RT si limita a spiegare il significato della norma.

Sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se anche le risorse per il 2004 (50 mln di euro) rappresentino il residuo di quelle determinate in occasione della proroga già disposta per il 2003 (pari, a loro volta, a 91 mln di euro¹⁹), come asserito dalla RT all'ultima legge finanziaria in relazione alle risorse ivi previste (91 mln di euro).

Il comma 137, terzo periodo, destina, nell'ambito delle risorse per la formazione, 100 mln di euro anche nel 2004 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte dopo il diciottesimo anno di età.

La RT descrive la norma e ricorda che la stessa previsione era contenuta nell'ultima legge finanziaria in relazione al 2003.

Non si ha nulla da osservare al riguardo.

Lo stesso comma 137, poi, riproducendo quasi esattamente il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 328 del 2003 - in corso di esame presso la Camera dei deputati -, prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque limitatamente al 2004, la possibilità di proroghe, in deroga alla normativa vigente, e di concessioni, attraverso specifici accordi, dei **trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria**, di mobilità e di disoccupazione speciale, tuttavia ridotti del 20% rispetto alla loro misura ordinaria (se prorogati più di una volta) ed entro il tetto massimo complessivo di 310 mln di euro a carico del Fondo per l'occupazione. Inoltre, viene prevista la decadenza del lavoratore dal diritto a

¹⁹ E, a loro volta, residuo delle somme dell'anno precedente.

percepire i sussidi sopra indicati quando egli rifiuti di partecipare o non frequenti regolarmente progetti di reinserimento o corsi di formazione, quando non accetti un lavoro per il quale è corrisposta una retribuzione non inferiore del 20% a quella precedentemente goduta o non accetti di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità.

Trattandosi di un tetto di spesa, non si hanno rilievi da formulare, anche considerando che si tratta di finalizzazioni già previste per le risorse del Fondo citato.

Il comma 138, aggiunto dalla Camera dei deputati, concede la proroga, fino ad un massimo di 36 mesi, della **durata dell'erogazione dell'indennità di mobilità**, già prevista per i lavoratori licenziati fino al 31 dicembre 2003 da aziende appaltatrici di lavori nel settore petrolifero e petrolchimico, anche per i lavoratori nelle medesime condizioni licenziati nel corso del 2004. Inoltre, per tutti i suddetti lavoratori, i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di mobilità si considerano acquisiti anche sommando diversi periodi lavorativi nel caso di passaggio da imprese dello stesso settore o che operano nello stesso stabilimento, pur se tale passaggio è intervenuto previa interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni.

La RT, premesso che la norma mira a risolvere alcune difficoltà nell'accesso alla mobilità da parte dei lavoratori del petrolchimico di Gela, asserisce che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché non risulterebbe modificato l'originario numero dei beneficiari.

Al riguardo, si fa innanzitutto presente che il comma in esame riproduce esattamente il testo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 328 del 2003.

Per quanto attiene ai suoi effetti finanziari, pur osservando che il limite massimo di 630 unità di lavoratori che possono beneficiare della suddetta proroga non è stato modificato dal comma 135 e che la copertura era stata approntata proprio per 630 unità, si osserva che, evidentemente, i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2003 non raggiungeranno quella cifra (altrimenti, l'estensione del beneficio ai lavoratori licenziati nel 2004 risulterebbe inapplicabile). Anche dalla seconda parte del comma in esame è ragionevole evincere che il numero dei lavoratori finora licenziati sia inferiore a 630.

Conseguentemente, a differenza di quanto asserito dalla RT, appare verosimile un incremento del numero dei beneficiari rispetto a quelli emersi sulla base della legislazione vigente, con l'effetto che somme destinate ad andare in economia, in quanto stanziata ma non impegnata, saranno riutilizzate per le finalità *de quibus*. È pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo sul punto.

Il comma 139, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che **restano validi gli atti ed i provvedimenti e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 328 del 2003.**

La RT si limita a spiegare il significato della norma, informando, come sopra anticipato, che il suddetto decreto sarà lasciato decadere.

Al riguardo, si sottolinea che la RT relativa al decreto n. 328 non ascrive allo stesso effetti finanziari, essendo le sue disposizioni considerate non onerose o coperte a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione.

Pur ribadendo quanto osservato in relazione al comma 127 circa l'utilizzo di tale Fondo per la copertura di una pluralità di interventi di settore, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 140 è stato aggiunto dalla Camera dei Deputati e va ad integrare l'articolo 20 della legge 1 agosto 2002, n. 166, stabilendo che le somme derivanti da eventuali economie che si dovessero realizzare sulle risorse generate dalla **contrazione di mutui effettuati dalla Regione Lombardia** per la realizzazione del campionato mondiale di sci alpino nell'anno 2005, possono essere utilizzate per la copertura di altre spese connesse alla realizzazione dell'evento.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, anche se va ribadito quanto già rimarcato in occasione di analoghe norme in essere in precedenti “finanziarie”.

Il comma 141, aggiunto anch'esso dalla Camera dei deputati, incrementa, per l'anno 2004, l'importo dei **trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane** di 5 milioni di euro e a favore delle province per il medesimo importo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Il comma 142, aggiunto in sede di esame presso l'Aula della Camera dei deputati, stabilisce che il **tavolo di monitoraggio**, di cui all'Accordo tra Governo, regioni e province dell'8 agosto 2001, effettua una analisi degli effetti finanziari dovuti alla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. Tale studio viene esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Al riguardo, trattandosi esclusivamente di uno studio dell'impatto finanziario sulla spesa sanitaria, la norma non sembra avere riflessi di natura finanziaria. Sarebbe opportuno un chiarimento relativamente alla esclusione di maggiori oneri che dovessero scaturire dagli accresciuti compiti attribuiti al tavolo di monitoraggio.

Il comma 143 destina una somma di 5 milioni di euro all'**incentivazione della produttività del personale del Ministero dell'economia e delle finanze**. La RT calcola un beneficio medio annuo lordo di 280 euro per i dipendenti in servizio. Considerando il tetto di spesa di 5 milioni di euro, non si ha nulla da osservare.

Il comma 144, primo periodo, aggiunto dalla Camera dei Deputati, assegna alla Regione Lazio a favore dell'Azienda **Policlinico Umberto I di Roma** 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006. Inoltre sono assegnati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Il secondo periodo del comma 144 provvede ad attribuire alla Regione Lazio l'importo di 19 milioni di euro a saldo dei disavanzi che residuano alla gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I.

In relazione al comma in esame non è stata fornita alcuna RT.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento circa l'adeguatezza dell'attribuzione a ripianare il disavanzo scaturito dalla gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I.

Con il comma 145, aggiunto dalla Camera dei deputati, si prevede che la **reversibilità dell'assegno riconosciuto a titolo di indennizzo per menomazioni permanenti** della integrità psico-fisica causate da vaccinazioni obbligatorie sia riconosciuta soltanto se dal fatto è derivata la morte del soggetto.

La presente norma, per la quale non è stata predisposta una RT e alla quale non sono ascritti effetti sui saldi nell'allegato 7, sembra suscettibile di determinare risparmi per la finanza pubblica, sia pur di modesta entità.

Il nuovo comma 146 **autorizza l'Agenzia delle entrate ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità di personale di area C** che abbiano superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.

La RT calcola un costo complessivo di 16.301.415,28 euro per il 2004 e di 21.552.823 a decorrere dal 2005. Si segnala che un mero errore di calcolo porta a rilevare una differenza tra il costo complessivo a regime nella RT e quello calcolato con i dati a disposizione secondo il seguente schema:

Unità di personale	Area	Costo lordo annuale *	Costo lordo mensile	Mesi	Costo complessivo 2004	Costo complessivo a regime
673	C1	€ 32.000,36	€ 2.666,70	9	€ 16.152.181,71	€ 1.536.242,28
77 personale interno B3	C1	€ 2.584,13	€ 215,34	9	€ 149.233,51	€ 198.978,01
TOTALE					€16.301.415,22	€21.735.220,29

* Il costo annuale della posizione C1 è data dal costo totale stipendi di euro 28,858,36 e il costo stimato per ore di straordinario ed altre attività accessorie di euro 3,142 per un totale di euro 32.000,36; per il personale già B3 il costo annuale è dato dalla differenza tra il costo del personale C1 e quello B3.

Nulla da osservare per quanto di competenza.

Con il comma 147 si modifica la percentuale, che varia dal 50 al 70 per cento, degli **incarichi di funzione dirigenziale** generale che possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone con i prescritti requisiti professionali.

La RT specifica che tale disposizione ha la finalità di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che abbiano avviato, in base all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge n. 289 del 2002, un processo di rideterminazione o una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale.

Per le amministrazioni pubbliche il cui numero di posti di livello dirigenziale generale non superi le 5 unità si attua la rideterminazione o la diversa distribuzione di dirigenti generali prescindendo dalle percentuali già citate.

La RT specifica che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica ed è finalizzata a coprire con una certa flessibilità le posizioni dirigenziali generali rimaste scoperte a causa dell'elevato numero di pensionamenti dei dirigenti di livello generale e della contestuale abolizione del ruolo unico della dirigenza statale con la ricostituzione dei ruoli delle singole amministrazioni.

Al riguardo, va valutato se l'ampliamento del predetto limite, nella misura in cui sarà utilizzato, non possa determinare un incremento delle previsioni di spesa.

Il comma 148 fa fronte alle carenze di organico in relazione alle funzioni attribuite all'**Agenzia per la protezione civile e per i servizi tecnici** (A.P.A.T.). A tal fine quest'ultima è autorizzata ad avvalersi del

personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o altre forme di collaborazione nel limite di spesa per il personale stanziato per l'anno 2003 dall'Agenzia.

La RT specifica che la norma non comporta oneri, in quanto la spesa grava sul bilancio dell'ente e per un importo non superiore all'anno 2003.

Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire con quali risorse l'ente dovrebbe fare fronte a tali oneri, atteso che il bilancio a legislazione vigente per l'anno 2004 non dovrebbe prevedere stanziamenti da destinare allo scopo.

Il comma 149 si occupa del finanziamento delle spese di funzionamento della **commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali** costituendo un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo per gli anni 2004, 2005 e 2006 è di 2.416.187 euro. A partire dal 2007 si provvederà con gli stanziamenti annuali determinati dalla tabella C della legge finanziaria.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.

Il comma 150, a causa dell'accresciuto numero dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro, per il solo anno 2004 destina l'intero ammontare del 10 per cento dell'importo di cui all'articolo 79, comma 2, legge n. 448 del 1998, proveniente dalla **riscossione delle sanzioni penali e amministrative** comminate dalle direzioni provinciali del lavoro all'incentivazione del personale secondo le modalità del predetto articolo 79.

La RT afferma la non onerosità della norma, che determinerebbe una mera diversa distribuzione delle somme riscosse dagli uffici provinciali del lavoro.

Non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 151, al fine di sopperire alle **esigenze correnti di funzionamento del Ministero dell'interno**, istituisce un fondo nel relativo stato di previsione con dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2004. Il Ministero dell'interno con propri decreti provvederà alla ripartizione delle somme occorrenti del detto fondo presso le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

La RT non si occupa della norma.

Trattandosi di un tetto di spesa, non si osserva nulla al riguardo.

Il comma 152 dispone, per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, la spesa per l'anno 2004 di 125 milioni di euro da iscrivere in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le unità previsionali di base individuate con decreto del Ministro dell'interno.

La RT non si occupa della norma.

Trattandosi di un tetto di spesa, nulla da osservare al riguardo.

Il comma 153, per lo svolgimento dei relativi compiti e delle funzioni istituzionali, incrementa la **dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** di 500 unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno si provvederà alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle nuove unità da assumere. Tale operazione avverrà nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2004, 12.000.000 per l'anno 2005 e 16.000.000 a decorrere dal 2006.

La RT mette in rilievo che il limite di spesa è calcolato prendendo come riferimento uno stipendio unitario lordo omnicomprensivo di 32.000 euro annui e che questo sarà il parametro di riferimento per la predisposizione del decreto da parte del Ministro dell'interno.

Al riguardo, si osserva che la possibilità che il decreto possa essere emanato distribuendo i posti anche per le qualifiche dirigenziali potrebbe non consentire il rispetto del limite di spesa così come configurato in base alla RT, la quale, come si è riportato, assume, invece, a riferimento uno stipendio annuo lordo di 32.000 euro.

Si ritiene, altresì opportuno specificare quale sia il numero dei posti che si ritiene di assegnare rispettivamente per il 2004, 2005 e 2006 al fine di quantificare correttamente la spesa e di contenerla nei limiti previsti dalla norma.

Il comma 154 provvede a rifinanziare la legge n. 128 del 2001, recante interventi in materia di **tutela della sicurezza dei cittadini**, rideterminando il finanziamento in 48 milioni di euro per l'anno 2004 e in 14 milioni di euro a decorrere dal 2005.

La RT espone la quantificazione degli oneri che per la totalità sono dovuti all'indennità omnicomprensiva da corrispondere al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui alla legge n. 128 del 2001.

Il trattamento da corrispondersi è quello previsto per il personale delle Forze di polizia come da articolo 20 della predetta legge, ad eccezione dei volontari di truppa con meno di 12 mesi di servizio, ai quali è riconosciuta un'indennità di euro 3,31 l'ora.

Il numero dei volontari presi in considerazione è di 4.000 per l'anno 2004 e di 2500 per gli anni successivi.

Nella RT è allegato il prospetto dimostrativo degli oneri calcolando innanzitutto la quota residua relativa agli anni 2002-2003, al netto degli stanziamenti già disposti per la corresponsione dell'indennità omnicomprensiva, che viene ad essere inglobata nel costo per l'anno 2004.

Al riguardo, andrebbe specificato se la quota parte utilizzata della precedente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge n. 128 del 2001 sia la quota massima utilizzabile.

Al comma 155 è autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, di 42 milioni di euro per l'anno 2005 e di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 per il **riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica** inquadrato nei ruoli di maresciallo, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori.

Nulla da osservare, al riguardo, anche se sarebbe utile un maggiore dettaglio sull'entità del personale interessato dal riallineamento ed una quantificazione, anche di massima, dei prevedibili oneri, anche per verificare la ragionevolezza del tetto.

Inoltre si autorizza la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, di 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Trattandosi di tetto di spesa, nulla da osservare.

Nella RT si specifica che lo stanziamento complessivo ammonta a 160 milioni di euro così ripartito:

	2004	2005	2006 e seguenti
	(milioni di euro)		
riallineamento marescialli Forze armate	87	42	38
riordino ruoli carriere Forze armate e di polizia	73	118	122
	160	160	160

Il comma 156 si occupa di proseguire l'**allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia.

A tal fine le risorse previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni sono incrementate di 600.000 euro per il personale operativo del settore aeronavigante e di 1.000.000 euro per il personale in possesso di specializzazione di sommozzatore. Sempre per tale finalità le risorse per la contrattazione collettiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 400.000 euro, da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del medesimo corpo.

La RT quantifica gli oneri prendendo come riferimento le indennità percepite dal personale in analoga posizione nelle Forze armate e nella Forze di polizia.

Gli oneri vengono calcolati, nell'ambito delle varie qualifiche, considerando un valore medio di corresponsione ed applicandolo al numero di unità presenti presso i Vigili del fuoco al 31 dicembre 2004.

Gli oneri complessivi da finanziare per la completa equiparazione, tenuto conto delle risorse già stanziare con la “finanziaria 2003”, sono i seguenti:

Elicotteristi	€ 2.043.680,14
Subacquei	€ 2.240.443,19
Portuali	€ 2.367.720,90
Totale	€ 6.651.844,23

Tale valore di euro 6.651.844,23, sulla base delle risorse a disposizione, viene considerato al 30% per un ammontare di 2.000.000 euro, che viene ripartito tra le varie qualifiche così come segue:

Elicotteristi	€ 600.000
Subacquei	€ 1.000.000
Portuali	€ 400.000
Totale	€ 2.000.000

Nulla da osservare al riguardo, anche alla luce del tetto di spesa previsto.

Al comma 157, per garantire le **attività di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, vengono inquadrate 120 unità operative qualifica B1, che svolgono attività di B2, nella qualifica immediatamente superiore in soprannumero e con progressivo riassorbimento.

Gli oneri che derivano dall'inquadramento sono stabiliti nella misura massima complessiva di 282.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

La RT precisa che la necessità di procedere all'inquadramento è dovuta alla rideterminazione delle dotazioni organiche operate con il D.P.R. 23 dicembre 2002 n. 314, che ha determinato nuovi profili. Il personale specializzato del settore aeronavigante dovrebbe essere inquadrato nella qualifica B2, ma, causa la dotazione organica non sufficientemente ampia, resterebbero escluse 120 unità (71 specialisti brevettati e 49 piloti di elicotteri brevettati), che rimarrebbero collocate nel settore operativo. Ciò paralizzerebbe il settore perchè sarebbe escluso dall'esercizio delle mansioni specialistiche il 41% del personale addetto. Si prevede quindi l'ammissione in soprannumero nella qualifica B2 di 120 unità, le quali vengono portate in decremento al settore operativo, in attesa che tali posizioni vengano riassorbite con il transito delle qualifiche B2 a quelle superiori.

Il costo derivante dall'attuazione della norma è il seguente:

Posizione economica	Unità	Costo unitario	Costo totale
B2	120	€ 32.698,30	€ 3.923.796
B1	120	€ 30.350,00	€ 3.642.000
Differenza			€ 281.796

Al riguardo non si ha nulla da osservare.

Il comma 158, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54 del presente articolo, dispone che le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del **Corpo di polizia penitenziaria** possono essere utilizzate, nel rispetto delle riserve stabilite per i volontari in ferma breve delle Forze armate, per le **assunzioni di agenti**, anche in eccedenza

alla relativa dotazione organica, utilizzando i candidati idonei della graduatoria di cui al D.I. del 12 novembre 1996 oppure assumendo su domanda gli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria reclutati secondo le leggi n. 356 del 2000 e n. 388 del 2000 anche cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero saranno riassorbite all'atto del passaggio degli agenti alle posizioni di sovrintendenti e ispettori a qualunque titolo.

La RT afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto le eventuali assunzioni avvengono nell'ambito delle deroghe previste al comma 54 del presente articolo.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, anche se una quantificazione di massima sarebbe stata utile, per valutare la congruità della norma rispetto alle risorse per le assunzioni in deroga.

Il comma 159, al fine di rafforzare le **misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari**, istituisce un fondo da ripartire, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, tra le unità previsionali di base interessate con dotazione a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro.

Nulla da osservare al riguardo, atteso il tetto di spesa previsto.

Il comma 160 devolve la determinazione dell'aliquota percentuale relativa allo stanziamento da erogarsi per la **costruzione sia di impianti sportivi che di collegi universitari** ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT non si occupa della norma.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 161 è volto a destinare le **risorse relative alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali**, di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, anche alle attività di supporto delle attività del Ministero e al funzionamento delle connesse strutture ministeriali.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, si osserva che la disposizione, in violazione delle norme di contabilità, sembra destinare risorse relative ad oneri di conto capitale, alla copertura di oneri di natura corrente²⁰.

Il comma 163 **abolisce la quota di eccedenza delle entrate destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria** prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 90 del 1990.

La RT non si occupa della norma.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 164 **esclude l'applicazione alla finalità di potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione dei compensi incentivanti la produttività del personale** dell'elencazione dei tributi e dei criteri sui quali si calcolano le eventuali eccedenze di entrata, così come effettuato dai commi 193 e 194 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 della legge n. 165/1990.

La norma, inserita dalla Camera, non è accompagnata da una relazione tecnica né viene menzionata nel prospetto riepilogativo degli effetti degli emendamenti proposti dal Governo.

Al riguardo, si osserva che sarebbe necessario disporre di elementi di valutazione che illustrino i possibili effetti delle disposizioni in esame, atteso

²⁰ La norma sembra riproporre il contenuto sostanziale dell'articolo 22, comma 1, del testo iniziale del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) il quale prevedeva il trasferimento di risorse dalla copertura di oneri in conto capitale a oneri in conto corrente. Il comma è stato poi stralciato dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento del Senato.

che questi ultimi potrebbero consistere alternativamente in un ampliamento dei tributi sui quali calcolare l'eccedenza di entrate da destinare, comunque, alle finalità escluse dalla norma in esame, ma previste nel citato comma 4 dell'art. 7 della legge n. 165/1990 (e ciò per il venir meno della specifica individuazione effettuata dal comma 193 dell'art. della legge n. 549/1995), ovvero in una pratica disattivazione degli effetti di quest'ultimo comma per quanto riguarda la destinazione di quota parte delle eccedenze di entrata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e all'erogazione dei compensi incentivanti.

Il comma 165 modifica l'art. 12 della legge n. 140/1997, che disciplina la **misura dei compensi incentivanti** e la base sulla quale questa viene calcolata. Nella legislazione vigente la prima è fissata al 2 per cento. Nel secondo caso si stabilisce che tale percentuale venga calcolata sulle somme riscosse per accertamento tributario e sulle entrate realizzate con la vendita degli immobili di Stato.

La modifica proposta cambia la base di calcolo precisando che questa è costituita dalle somme riscosse a seguito di controlli fiscali, dalle somme realizzate con la vendita degli immobili dello Stato, dai risparmi di spesa per interessi sul debito pubblico. La percentuale, però, non viene più stabilita nel 2 per cento, ma la sua determinazione viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia con il vincolo di garantire la neutralità finanziaria rispetto alla media delle assegnazioni dell'ultimo triennio.

La RT precisa che dalla norma non possono derivare oneri aggiuntivi in quanto la norma stessa pone il vincolo della neutralità finanziaria in sede di determinazione delle percentuali di attribuzione delle maggiori entrate in questione.

Nulla da osservare al riguardo.

I commi 166-172, aggiunti dalla Camera, procedono ad una generale **revisione delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione mediante le convenzioni definite dalla Consip Spa**, mediante l'abrogazione o modificazione di diverse disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi.

La norma in esame elimina l'obbligo delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di ricorrere alla Consip per l'acquisto di beni e servizi. Esse hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni Consip e di attenersi ai parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. La norma introduce poi una distinzione tra l'acquisto di beni e servizi a rilevanza nazionale e l'acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale. Per questi ultimi l'unico obbligo è di motivare il provvedimento con cui si procede all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiose di quelli stabiliti dalle convenzioni stipulate. Dall'entrata in vigore della norma in esame le amministrazioni pubbliche possono decidere di continuare o meno ad utilizzare le convenzioni precedentemente stipulate dalla Consip spa. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno è previsto che la Consip spa svolga una attività di supporto e consulenza in tema di approvvigionamento di beni e servizi da parte degli enti locali. L'attività di consulenza è indirizzata, inoltre, ad assicurare la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

In relazione ai commi in esame non è stata fornita alcuna relazione tecnica.

Al riguardo, si osserva che la norma rende sostanzialmente facoltativo l'utilizzo delle convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi. Analogamente diventa facoltativo il riferimento ai prezzi e alle condizioni utilizzate dalla Consip. L'amministrazione, quindi, che dovesse addivenire ad una fornitura di beni o servizi al di fuori delle convenzioni Consip potrebbe corrispondere un prezzo superiore a quello fissato dalla convenzione. Da ciò potrebbe discendere un effetto finanziario negativo sui saldi finanziari di finanza pubblica. Al riguardo, si rammenta che la RT alla "finanziaria 2001" associava alle norme relative agli acquisti centralizzati effetti di risparmio quantificati in 619 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003. Risulta pertanto utile, al fine di individuare i potenziali effetti finanziari della norma, riassumere l'andamento dei risparmi verificatisi negli anni dal 2000 al 2002 per effetto dell'utilizzazione delle convenzioni Consip. Secondo quanto risulta dalla relazione trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Sezione del controllo della Corte dei conti in data 25/10/02 i risparmi presunti connessi all'attivazione di convenzioni si sarebbero ragguagliati nell'anno 2000 a circa 155 milioni di euro, passati a 1.400 milioni di euro nell'anno 2001. Con un nota del 11/02/03 Il Ministero dell'economia e finanze quantificava presuntivamente i risparmi, per l'anno 2002, in 2.308 milioni di euro. Si ricorda inoltre che la relazione della Corte dei conti di indagine sul progetto degli acquisti centralizzati²¹ evidenziava, sul punto, che i sistemi di calcolo dei risparmi sono basati, in mancanza di sistemi di rilevazione attendibili, su metodologie empiriche (elaborazioni statistiche o convenzionali).

²¹ Corte dei conti - Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - Il progetto degli acquisti centralizzati e la conseguente gestione dei contratti e della spesa nelle amministrazioni dello Stato negli esercizi 2000-2003.

Va poi segnalato che la possibilità di poter bandire e gestire direttamente una gara può comunque causare, in questa fase, maggiori spese rispetto al caso in cui l'amministrazione decida di ricorrere alla convenzione quadro della Consip, che non dà luogo a procedure di scelta del contraente. Un aspetto positivo in termini finanziari può, peraltro, discendere dalla maggiore efficienza che le piccole amministrazioni pubbliche potranno conseguire nel gestire in maniera più semplice gli acquisti o le forniture di minore entità, senza dover registrare tempi lunghi di evasione degli ordini dovuti al passaggio obbligato degli acquisti tramite la Consip. Altro aspetto positivo potrebbe derivare, a livello locale, dai maggiori margini di flessibilità sia nella scelta del contraente che nella determinazione delle condizioni contrattuali. In tali casi, non è da escludere la fissazione di prezzi più bassi rispetto a quelli delle convenzioni.

Articolo 4

(Finanziamento agli investimenti)

Con il comma 1, come modificato dalla Camera dei deputati, viene ridotto da 120 a 110 mln di euro il limite di spesa entro cui attingere per la **concessione del contributo statale di 150 euro a chiunque acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a ricevere segnali in tecnica digitale terrestre**. Analogamente, viene ridotto da 35 a 30 mln di euro il tetto di spesa per la concessione del contributo di 75 euro per coloro che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio per l'accesso tramite banda larga ad Internet (comma 2).

In relazione all'allegato 7, si sottolinea la cospicua discrasia fra gli effetti della norma sul saldo netto da finanziare e quelli sull'indebitamento e il fabbisogno, che presumibilmente scontano un'utilizzazione limitata e scaglionata nel tempo delle risorse stanziare. Sarebbe, pertanto, utile conoscere le motivazioni sottese a tale ipotesi.

Il comma 5, così come modificato dalla Camera dei Deputati, incrementa, a decorrere dal 2004, di 27 mln di euro, in luogo dei 15 previsti nel testo del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato, **il finanziamento in favore delle emittenti radiotelevisive locali**²².

Nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.

Con il comma 6, aggiunto dalla Camera dei deputati, si estende anche ai casi di cessione in uso di circuiti a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati, la **riduzione del 50% delle**

²² Resta confermato, per il solo 2004, l'ulteriore incremento di 10 mln di euro del finanziamento in esame.

tariffe telefoniche per le imprese editrici in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 416 del 1981. Al relativo onere si provvede ricorrendo al Fondo per progetti strategici nel settore informatico, nel limite massimo di 2 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che la norma che concede la riduzione in esame prevede espressamente che ai fini di tale riduzione siano esclusi i prelievi fiscali. Pertanto, andrebbe chiarita l'origine dell'onere per il quale si introduce il sopra citato tetto di spesa. Sotto questo ultimo profilo, viceversa, sarebbe auspicabile un chiarimento circa la compatibilità della tipologia di intervento in esame con la predisposizione di un tetto di spesa per fronteggiare il relativo onere. Sarebbe, dunque, opportuna l'acquisizione di una puntuale quantificazione degli oneri determinati dal provvedimento, onde valutare la congruità dello stanziamento.

L'ulteriore spesa prevista per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, inizialmente stabilita per il 2004 in 79,5 mln di euro e per il 2005 e il 2006 in 80 mln di euro, è stata ridotta dal comma 8, come modificato dalla Camera dei deputati, rispettivamente a 51,5 mln di euro e a 65 mln.

Non vi sono osservazioni in merito.

Con il comma 11, come modificato dalla Camera dei deputati, è stata eliminata, in relazione al programma di acquisti agevolati di pc portatili da parte del personale docente scolastico ed universitario, la previsione di un'apposita **indagine di mercato ad opera della CONSIP spa** finalizzata all'individuazione di almeno cinque produttori o distributori di *personal computer* in grado di garantire prodotti conformi ai vigenti standard di qualità.

Non si hanno rilievi da formulare, non contenendo la norma eliminata dalla Camera dei deputati riferimenti al parametro del prezzo delle forniture in esame.

Con il comma 14, aggiunto dalla Camera dei deputati, si stabilisce che **l'Istituto per il credito sportivo (ICS) opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali**. A tal fine viene previsto l'adeguamento dello statuto, che deve assicurare la rappresentanza negli organi sociali delle regioni e delle autonomie locali, nonché stabilire le modalità per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ICS.

Al riguardo, si osserva che andrebbe assicurato che la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali negli organi dell'ICS non determini maggiori oneri (tanto per l'ICS, ove ciò significasse un aumento dei componenti degli organi sociali, quanto per i suddetti enti, in termini di compensi a qualsiasi titolo per i loro rappresentanti nell'ICS). Inoltre, sarebbe opportuno che venissero forniti chiarimenti in merito alla portata e agli eventuali effetti della individuazione nello statuto dell'ICS delle modalità per la liquidazione di partecipazioni al fondo di dotazione dell'Istituto stesso.

Il comma 15, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 145, comma 52, della "finanziaria" per il 2001, stabilendo che il **Polo industriale** ivi previsto riguardi anche **l'attività di ricerca**, in connessione con la recente istituzione dell'Istituto italiano di tecnologia, e che le relative risorse recate dall'articolo novellato (10 mld di lire annue nel triennio 2001-2003) non possono essere utilizzate per finalità diverse fino al 31 dicembre 2006.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 16, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone, per i soggetti che hanno stipulato **prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la**

ricerca applicata e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, l'obbligo di versare entro il 31 gennaio 2004 soltanto la quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati. Per gli importi residui superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in 4 rate (di cui l'ultima con scadenza nel 2005), maggiorate degli interessi legali. A tal fine viene autorizzata la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Al riguardo, atteso che la tipologia di spesa in esame appare poco compatibile con un tetto di spesa, sarebbe opportuno che venissero acquisiti elementi onde poter verificare la quantificazione dell'onere connesso alla norma.

Inoltre, sulla base della scansione temporale dei versamenti delineata dall'articolo, suscita perplessità la prevista omogeneità della distribuzione nell'arco del triennio dell'onere complessivo, evidentemente valutato in 6 mln di euro. Infatti, considerando che tre delle quattro rate previste scadranno nel 2004, appare ragionevole ipotizzare che in relazione a tale anno l'onere dovrebbe risultare più contenuto di quello indicato nella RT, mentre, viceversa, lo stesso sarà più elevato negli anni 2005 e 2006.

Il comma 26, aggiunto dalla Camera dei deputati, concede un contributo di 1 mln di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006 al **Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura**.

Nulla da rilevare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 27, come modificato dalla Camera dei deputati, estende gli interventi a sostegno del settore agricolo recati dal disegno di legge in esame anche alle **imprese del settore ittico** operanti nelle zone colpite da

mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilità di svolgere attività di pesca o allevamento.

Al riguardo, si osserva che fra gli interventi previsti sono comprese misure agevolative in materia di contribuzione previdenziale e che pertanto l'estensione dei benefici in esame alle imprese del settore ittico danneggiate dal fenomeno delle mucillagini appare suscettibile di determinare minori entrate per l'INPS. Sotto tale profilo, si ricorda che la RT aggiuntiva (tuttavia precedente alla norma in esame) esclude effetti negativi sulla finanza pubblica delle misure agevolative introdotte, alla luce della loro applicazione a situazioni eccezionali e dell'incremento delle riscossioni derivante dalla riduzione delle sanzioni per i debiti contributivi. È, infine, necessaria l'acquisizione di dati sull'ammontare dei contributi teoricamente dovuti dai soggetti beneficiari, tenuto conto anche della versione approvata della norma, che non reca alcuna forma di copertura.

Con il comma 28, aggiunto dalla Camera dei deputati, si introduce la **possibilità di trasferire le quote-latte**, assegnate ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate della Sardegna, ad aziende ubicate nelle zone di pianura della stessa regione.

Al riguardo, in assenza di RT, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari della norma.

Con il comma 32, aggiunto dalla Camera dei deputati, si prevede che le **economie d'asta** conseguite nei bandi per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della "finanziaria" per il 2001 siano utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti afferenti al settore idrico.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa l'attuale destinazione delle somme risparmiate nelle aste per l'aggiudicazione di appalti nel settore idrico, onde valutare l'impatto finanziario della norma.

Il comma 38, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati montani le **funzioni di gestione del demanio idrico**. E' attribuito, conseguentemente, alle suddette province l'introito dei proventi dei canoni derivanti dall'utilizzazione del demanio stesso.

Il comma 39, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a copertura dell'onere aggiuntivo sopportato dalle regioni per effetto delle disposizioni di cui al comma 38.

Il comma 40, aggiunto dalla Camera dei deputati, fissa il criterio di ripartizione del contributo, tra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province interessate dal provvedimento.

Al riguardo non vi è nulla da osservare, anche se, al fine di valutare la congruità dello stanziamento, sarebbe utile acquisire i dati su cui si basa la quantificazione del contributo e, in tale ambito, la percentuale degli oneri in questione coperta con i canoni.

Il comma 46, aggiunto dalla Camera dei deputati, allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, autorizza la spesa di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per **l'istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la**

sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, con sede a Foggia (comma 48).

Non vi sono rilievi da formulare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 50 prevede che la disposizione relativa al **prolungamento dei giorni di missione continuativa**, da 240 a 365 giorni, nella medesima località per la Polizia ad ordinamento civile, come disciplinato dall'articolo 7, comma 10, della legge n. 164 del 2002, è estesa anche ai dipendenti dell'Agenzia delle dogane per un numero massimo di dieci persone.

Le spese relative a tale disposizione trovano copertura nello stanziamento previsto al successivo comma 53.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo quantifichi gli oneri che derivano dal prolungamento della missione e assicuri che le risorse stanziaste siano sufficienti per la sua attuazione.

Con il comma 61, come modificato dalla Camera dei deputati, si prevede che l'apposito fondo di nuova istituzione finalizzato al sostegno di una **campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*** sia finanziato anche per gli anni successivi al 2006, mentre la formulazione originaria della norma limitava tale finanziamento al triennio 2004-2006. L'ammontare delle risorse disponibili viene diminuito da 35 a 20 mln di euro per il 2004, da 55 a 30 mln per il 2005 e da 35 a 20 mln a decorrere dal 2006 (per il 2006, nel testo originario). Inoltre, fra le finalità del predetto fondo vengono incluse le attività di supporto formativo e scientifico del *made in Italy* in alcuni mercati, affidate ad apposita sezione della Scuola centrale tributaria. A tal fine, nonché all'adeguamento delle dotazioni organiche della citata sezione, è destinato un importo non superiore a 5 mln di euro annui. La citata

attività è svolta prioritariamente dai professori di ruolo presso la Scuola, ai quali nessun emolumento ulteriore è per questa attività dovuto.

Non si hanno osservazioni al riguardo, trattandosi di tetti di spesa nonché alla luce di tale ultima disposizione.

Si prevede, poi, che le somme assegnate alla Scuola per l'anno 2004 possano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999. Anche in questo caso si ribadiscono le osservazioni svolte in analoghe occasioni.

Il comma 64, di nuova formulazione, in considerazione degli accresciuti compiti della Guardia di finanza, prevede l'incremento di 470 unità per il 2004 e di 530 unità a decorrere dal 2005 **dell'organico relativo al ruolo degli appuntati e finanziari**. Viene quindi autorizzata l'assunzione di un pari numero di finanziari nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 28 milioni di euro per l'anno 2005 e di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Al riguardo, si osserva che, mentre occorrerebbe chiarire se le somme stanziare per gli anni 2004 e 2005 siano congrue rispetto alla prevedibile scansione temporale delle assunzioni previste, l'onere relativo al 2006 risulta quantificato correttamente. Occorre altresì verificare se la previsione di un limite massimo di spesa sia compatibile con la tipologia di oneri in parola. Considerando l'assenza di tali elementi nella RT, sarebbero utili chiarimenti al riguardo.

Con il comma 65, aggiunto dalla Camera dei deputati, si istituisce l'autorità portuale di cui alla legge n. 84 del 1994 anche nel **porto di Manfredonia**.

Al riguardo, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'articolo 13 della legge n. 84 del 1994 include fra le risorse finanziarie delle autorità portuali anche contributi delle regioni, degli enti locali e di altri organismi pubblici. Sarebbe auspicabile pertanto un chiarimento del Governo.

Il comma 66, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede l'effettuazione di controlli sulle condizioni di uso delle **denominazioni di vendita dei prodotti italiani** di salumeria e dei prodotti da forno da parte di organismi ispettivi abilitati e in possesso dei requisiti che saranno individuati con decreti ministeriali.

Al riguardo, andrebbe assicurato che i citati organismi coincidano con strutture già esistenti e che la nuova attività sarà svolta nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Il comma 70, come modificato dalla Camera dei deputati, ha ridotto a 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 l'autorizzazione di spesa in favore dell'istituenda **Esposizione permanente del *design* italiano** e del *made in Italy* fissata dal testo originario del presente disegno di legge in 10 mln di euro per il 2004 e in 5 mln di euro per il 2005 e il 2006.

Al riguardo, si evidenzia che nell'allegato 7, a fronte di un saldo netto da finanziare nullo, poiché probabilmente inglobato nel fondo relativo al *made in Italy*, si ha un impatto sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto per le P.A. negativo per 5 milioni di euro per l'anno 2004 e positivo per 5 milioni di euro per l'anno 2006: su tale valutazione è opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi in merito.

Il comma 71, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende al 2004 l'autorizzazione di spesa di 400.000 euro per il sostegno dell'attività

dell'**Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo**, prevista dalla legge finanziaria per il 2003.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa.

Con il comma 85, aggiunto dalla Camera dei deputati, si escludono le **agevolazioni per l'imprenditoria femminile** di cui alla legge n. 215 del 1992 (5° bando) dall'assoggettamento alla norma che dispone l'iscrizione dei trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti in appositi Fondi rotativi, in relazione ai quali è previsto il rimborso di una quota del contributo accordato alle imprese, maggiorato di un tasso di interesse non inferiore allo 0,50%.

Al riguardo, si osserva che l'emendamento che ha introdotto il presente articolo reca una copertura, a valere sulla tabella A, pari a 10 mln di euro per il 2004 e a 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Appare opportuno acquisire elementi circa la quantificazione dell'onere, onde valutare la congruità delle risorse all'uopo approntate.

Il comma 86, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 3,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 al fine di proseguire gli interventi per il **completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali** previsti dalla legge n. 219 del 1981.

Non vi sono rilievi da formulare, trattandosi di un tetto di spesa.

Con il comma 87, aggiunto dalla Camera dei deputati, per il **completamento degli interventi di ricostruzione nel Belice** è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 mln di euro a decorrere dal 2004. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari possono contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato (comma 88).

Non vi sono osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Il comma 90, come modificato dalla Camera dei deputati, innalza da 3 a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2004 il tetto di spesa previsto per il riconoscimento anche ai **soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre 1994** della facoltà di definire in maniera automatica la propria posizione tributaria e contributiva relativa agli anni 1995, 1996 e 1997.

Al riguardo, atteso che l'onere connesso al beneficio in esame non sembra idoneo ad essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa, appare comunque necessaria l'acquisizione di dati circa la perdita di gettito derivante dalla misura, onde valutare la congruità delle risorse stanziare.

Il comma 91, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza due limiti di impegno quindicennali di 5 mln di euro ciascuno a decorrere dal 2005 e ulteriori due limiti di impegno quindicennali di pari importo a decorrere dal 2006, al fine di proseguire gli **interventi nei territori colpiti da calamità naturali** per le quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con D.P.C.M. del 29 novembre 2002 e da quelli interessati dal **terremoto del 1980** (con il comma 94 si fissano le percentuali di ripartizione fra le regioni Basilicata e Campania delle risorse relative agli interventi per il sisma del 1980).

Non vi sono rilievi al riguardo, essendo gli oneri previsti limitati all'entità degli stanziamenti.

Il comma 92, aggiunto dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2006 il termine previsto per l'applicazione delle procedure per usufruire del contributo - pari all'ammontare dell'IVA pagata - concesso in relazione all'acquisto e all'importazione di beni e servizi utilizzati per gli **interventi di ricostruzione in zone terremotate**.

In merito, andrebbe preliminarmente chiarito se la proroga in esame riguardi esclusivamente le procedure prescritte per la fruizione del beneficio o estenda il termine per l'applicazione dello stesso. In tale ultimo caso, andrebbero fornite informazioni circa la disponibilità di risorse in bilancio per la predetta finalità e delucidazioni in merito alla conformità alla vigente disciplina contabile del previsto utilizzo di risorse in esercizi finanziari successivi a quelli di riferimento.²³

Con il comma 95, aggiunto dalla Camera dei deputati, si autorizza un limite di impegno quindicennale di 1 mln di euro a decorrere dal 2005 per la prosecuzione della **ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma verificatosi nel maggio del 1984**.

Il comma 96, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza un limite di impegno quindicennale di 2 mln di euro a decorrere dal 2005 per la prosecuzione degli interventi viari atti ad agevolare gli insediamenti delle **strutture universitarie di Varese e Como**.

Il comma 97, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza un limite di impegno quindicennale di 2 mln di euro a decorrere dal 2005 per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo **sviluppo della Valtellina e delle aree limitrofe**.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione ai commi 95, 96 e 97, essendo gli oneri previsti limitati all'entità degli stanziamenti. Non presentano, altresì, profili problematici i commi 93 e 94, che non determinano effetti finanziari.

²³ In relazione ai profili problematici sopra cennati, infatti, si ricorda che è stato infatti previsto un tetto di 450,5 mld di lire a valere sul quale è possibile concedere il contributo in oggetto e che il mantenimento in bilancio di tale somma cessava alla data del 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 1999.

Il comma 98, anch'esso aggiunto dalla Camera dei deputati, amplia le finalità dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 433 del 1991, includendovi gli interventi per fronteggiare ogni **calamità verificatisi in Sicilia**.

Non vi sono rilievi da formulare.

Con i commi 106, 107 e 109, aggiunti dalla Camera dei deputati, viene istituito il **Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio**, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia spa, per sottoscrivere o acquistare, temporaneamente²⁴ e a condizioni di mercato, quote di minoranza (comunque non superiori al 30%) del capitale di medie e grandi imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo o di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

Vengono esclusi dal comma 108 interventi concernenti consolidamenti delle passività delle imprese, operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, investimenti in imprese che operano in settori per i quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato o che trattano i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Per la realizzazione dei suddetti interventi è autorizzata dal comma 111 la spesa di 10 mln di euro per il 2004 e di 45 mln di euro per il 2005.

Non vi sono osservazioni da formulare, trattandosi di un tetto di spesa.

Con il comma 113, come modificato dalla Camera dei deputati, viene ridotta da 50 a 30 mln di euro la dotazione iniziale del **Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese**.

Non si ha nulla da osservare al riguardo.

²⁴ La durata dell'investimento non può superare i 5 anni.

Il comma 118, concernente **disposizioni in materia di riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni trasferiti all'ANAS Spa**, detta disposizioni relative alla riscossione, anche coattiva, delle entrate dell'ANAS - riguardanti, sostanzialmente, i canoni relativi agli accessi aperti sulle strade di proprietà dell'ANAS - e delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.

In proposito, sembra che sulla base della formulazione della norma non si possa escludere l'eventualità che si determinino oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle procedure connesse alla riscossione coattiva: appare, quindi, opportuno un chiarimento sul punto, dal momento che - in base al tenore del capoverso 3-*bis* - la disposizione è suscettibile di essere applicata, previa valutazione del Ministro dell'economia, a tutte le società per azioni interamente partecipate dallo Stato.

Dal momento che la riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.a. verrebbe effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 - riguardante la riscossione di versamenti unitari -, si ricorda che in data 10 dicembre 2003 è stato presentato il decreto-legge n. 341, in materia di versamenti da parte dei concessionari della riscossione (A.S. n. 2644).

Con i commi 119-120, concernenti i **compensi per l'attività di riscossione**, si introduce una disciplina transitoria, per l'anno 2004, in materia di compensi spettanti ai concessionari e ai commissari governativi della riscossione, disponendo la corresponsione nell'anno 2004, a favore di tali soggetti, quale remunerazione del servizio svolto, di un importo pari a 470 mln di euro. Viene specificato che tale importo sostituisce - per i ruoli emessi da uffici statali - sia l'aggio di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 che

l'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 289 del 2002; resta invece fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1999.

All'onere derivante dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999; non vi sono osservazioni in proposito, anche in considerazione del fatto che lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 riporta, con riferimento ai capitoli denominati "Spese per la remunerazione dei concessionari della riscossione e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali", e "Spese per i compensi ai concessionari, alle banche ed alle poste italiane S.p.A.", previsioni di spesa pari rispettivamente a 170 mln di euro e 300 mln di euro²⁵.

Per quanto riguarda i commi 121 e 122, in materia di **revisione delle modalità di determinazione della remunerazione degli intermediari incaricati della riscossione delle entrate già riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari**, si fa presente in particolare che il comma 122 modifica, a decorrere dal 2004, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 237 del 1997, riguardante i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; si dispone infatti che detti compensi vengano determinati sulla base di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio.

Il comma 122 stabilisce che dalla norma non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

²⁵ Si tratta dei capitoli 3555 e 3565 del Centro di responsabilità n. 6, riguardante le politiche fiscali.

Con il comma 123, aggiunto dalla Camera dei deputati, si specifica l'ambito dei soggetti presso i quali **la CDP spa** può effettuare operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma.

La norma non sembra presentare profili rilevanti per quanto di competenza.

Con il comma 127 si specifica, attraverso la modifica dell'articolo 48, comma 17, del decreto-legge n. 269 del 2003, che l'**autocertificazione** che le **aziende farmaceutiche** sono tenute a produrre annualmente all'Agenzia italiana del farmaco riguarda le spese per le attività di promozione che siano rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.

Non vi sono osservazioni al riguardo, per quanto di competenza.

Per i commi 133 e 134, concernenti le **istanze per l'ammissione al credito di imposta**, si fa presente in particolare che il comma 133 prevede che i contribuenti, cui è stata data da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possano avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004. Si specifica, inoltre, che tali soggetti possono utilizzare il contributo in esame entro il terzo anno successivo a quello nel quale l'istanza è stata presentata e che i limiti minimi e massimi previsti dalla lettera f) dello stesso articolo 62 della legge n. 289 del 2002 sono differiti di un anno.

Con la norma in esame, pertanto, si prevedono delle differenti modalità di utilizzo del bonus *ex* articolo 8 della legge n. 388 del 2000.

La norma in parola si riferisce ai contribuenti che nel 2002, una volta presentata l'istanza, non sono stati ammessi al beneficio dato l'esaurimento dei fondi. Per tali contribuenti che, ai sensi della lettera d) dell' articolo 62,

comma 1, hanno dovuto ripresentare l'istanza con dati integrativi stabiliti dal direttore delle Agenzie delle entrate (mantenendo peraltro l'ordine di priorità), la norma in esame prevede una proroga dell'avvio degli investimenti fino al 31 marzo 2004. Si stabilisce, inoltre, la necessità di utilizzare il contributo sui singoli investimenti realizzati entro il terzo anno successivo alla presentazione dell'istanza. In particolare, il contributo deve comunque risultare nei limiti minimi e massimi pari al 20% e 30% nel secondo anno successivo all'istanza (prima era il primo anno) e pari al 60% e 70% nel terzo anno successivo all'istanza (prima era il secondo anno).

La RT, con riferimento alla norma in esame, non prevede alcuna perdita di gettito. Tuttavia, sembra abbastanza evidente che attraverso tale disposizione si renderanno più facilmente utilizzabili, per i soggetti di cui sopra si è fatta menzione, crediti d'imposta che, *ex* articolo 8, comma 5, della legge n. 388 del 2000, andranno ad abbattere sia il reddito imponibile ai fini IRPEF/IRPEG sia la base imponibile IRAP, con conseguenti minori entrate per l'Erario e per le regioni. Appaiono pertanto opportuni chiarimenti al riguardo.

Il comma 134 specifica che anche i soggetti che beneficiano dei crediti d'imposta di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, possono utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza. Si tratta dei crediti di imposta concessi esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato, che istituisce la Comunità europea, nonché nelle regioni Abruzzo e Molise.

Anche con riferimento a tale norma la RT non prevede alcuna perdita di gettito. Tuttavia, sembrano opportuni chiarimenti, dato che in sostanza si consente ai contribuenti in questione di usufruire di crediti d'imposta altrimenti non utilizzabili per effetto di situazioni di incapacienza.

Il comma 142, come modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce al CIPE la facoltà di modificare i criteri, indicati nel testo del presente disegno di legge approvato in prima lettura, per la **determinazione delle tariffe dei servizi resi possibili dalla realizzazione delle infrastrutture previste dalla legge n. 443 del 2001.**

La norma non presenta di per sé profili rilevanti per quanto di competenza.

I commi 143-145 sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il comma 143 determina in 30 milioni di euro la **dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione di opere pubbliche delle regioni e degli enti locali**, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il comma 144 stabilisce in 70 milioni di euro la dotazione del **Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale**, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Al riguardo trattandosi di tetti di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 148, introdotto dalla Camera, accresce le erogazioni a favore di particolari finalità da perseguire nella **regione Sicilia** attraverso la modifica dell'articolo 137 della legge n. 388/2000, autorizzando una spesa di 25 milioni di euro per il 2004.

Poiché l'onere è delimitato dalla predetta autorizzazione di spesa, non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 150, introdotto dalla Camera, dispone che siano rilocalizzati in altra regione gli **interventi di edilizia residenziale** di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 152 del 1991 (convertito nella legge n. 203 del 1991) già destinati ad una regione che non attivi gli accordi di programma per la localizzazione degli interventi stessi.

Il finanziamento dei nuovi programmi rimane comunque subordinato alle disponibilità esistenti sullo stanziamento destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art 18 del decreto legge n. 152 del 1991.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 153 dispone un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004 per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali nell'ambito delle finalità della legge n. 139/1992 (**salvaguardia laguna di Venezia**). Dispone altresì uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'applicazione del Regolamento CEE 1177/2002 del 27 giugno 2002 relativo alla difesa della **cantieristica europea** dal dumping dei Paesi asiatici.

Non vi sono osservazioni al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 154 dispone che i risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui accesi per gli interventi previsti nella delibera CIPE del 21.12.1995 e finalizzati a realizzare gli interventi di cui alla legge n. 211/1996 (**interventi per il trasporto rapido di massa**) siano riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale.

Poiché la spesa è delimitata dai risparmi citati, non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 155 stabilisce che gli enti del settore pubblico allargato possano **acquisire beni e servizi per il trasporto pubblico locale anche mediante contratti di *leasing***. La RT non fornisce informazioni al riguardo.

Poiché la norma non sembra comportare un incremento degli oneri a carico della finanza pubblica, non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 156 stabilisce che le acquisizioni di beni e servizi con oneri a carico del bilancio dello Stato possano essere effettuate anche con **contratti di *leasing***. Nulla viene osservato dalla RT al riguardo.

La norma non appare suscettibile di incrementare gli oneri a carico del bilancio. Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 157 dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture per incrementare l'efficienza del **trasporto pubblico locale** con una dotazione di 33 milioni di euro per il 2004. Quota parte di questa somma, nella misura di 10 milioni di euro, viene destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP.

La norma specifica, inoltre, nell'ultimo periodo, che la dotazione del fondo per il 2004 è fissata in 10 milioni di euro non chiarendo il collegamento con il fondo già menzionato e dotato di 33 milioni di euro per il 2004.

Al riguardo, sarebbe opportuna una precisazione del Governo.

Sulle disposizioni in esame, tuttavia, non vi sono osservazioni poiché gli oneri risultano delimitati dallo stanziamento disposto dalla norma in questione.

Il comma 158 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2004, 7 milioni di euro per il 2005, 10 milioni di euro per il 2006 per le opere relative alla **realizzazione del passante di Mestre**.

Essendo l'onere limitato allo stanziamento disposto, non vi sono osservazioni al riguardo.

Con i commi 160 e 161, aggiunti dalla Camera dei deputati, vengono autorizzate per il 2004, rispettivamente, le spese di 2 mln di euro in favore dell'**Istituto nazionale di astrofisica (INAF)** e di 1 mln di euro in favore dell'**Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN)**.

Il comma 162, anch'esso aggiuntivo, autorizza la spesa di 2,5 mln di euro annui a decorrere dal 2004 per la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "**Carlo Felice**" di Genova.

Non vi sono osservazioni, trattandosi di tetti di spesa.

Con i commi 163, 164 e 165, aggiunti dalla Camera dei deputati, si dispone la concessione di un contributo straordinario di 5 mln di euro al **comune di Trieste** per iniziative culturali, celebrative e di recupero del patrimonio storico-artistico, nella ricorrenza del 50° anniversario del secondo ricongiungimento della città all'Italia.

Non vi sono rilievi da formulare.

Con il comma 166, aggiunto dalla Camera dei deputati, viene autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per il triennio 2004-2006 in favore del **Centro nazionale di studi leopardiani**.

Nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 169 stabilisce che le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in **commercio di medicinali** per uso umano devono essere compatibili con quanto stabilito in materia dagli organismi della Comunità europea. Non vi sono rilievi, per quanto di competenza.

Con il comma 170, aggiunto dalla Camera dei deputati, si autorizza lo stanziamento di 8 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'**Istituto superiore di sanità**.

Non vi sono osservazioni, trattandosi di un tetto di spesa.

Con i commi 177-178, come modificati dalla Camera dei deputati, si stabilisce, limitatamente alle operazioni finanziarie e ai mutui stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e fermo restando il divieto di contrarre mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità (con l'eccezione in rapporto ai mutui contratti con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie partecipate dallo Stato italiano), che i **limiti di impegno** iscritti nel bilancio statale in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni, sono autorizzate ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

Oltre alla esplicita conferma del divieto di contrarre mutui da parte del Tesoro per specifiche finalità, la modifica principale introdotta dalla Camera dei deputati consiste nella limitazione ai mutui contratti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni della norma in base alla quale i limiti di impegno sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui medesimi.

Non vi sono rilievi da formulare.

Il comma 179, aggiunto dalla Camera dei deputati, specifica i riferimenti normativi e temporali relativi alle risorse stanziare per la **tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale**.

In assenza di dati forniti al riguardo, ad un primo esame la norma non sembra presentare profili rilevanti, per quanto di competenza.

Il comma 180, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che il limite di impegno quindicennale di 1 mln di euro dal 2003 previsto per la realizzazione di infrastrutture per la Fiera di Verona sia utilizzato per analoghi interventi in favore delle **Fiere di Foggia e Padova**.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le risorse in esame non siano già state impegnate per la finalità inizialmente perseguita.

Con il comma 181, come modificato dalla Camera dei deputati, si eleva da 90 a 95 mln di euro per l'anno 2005, il limite di spesa fissato per il **riconoscimento alle imprese editrici del credito d'imposta** pari al 10% della spesa per l'acquisto della carta, introdotto con il presente disegno di legge.

Pur osservando che la configurazione dello stanziamento come tetto di spesa non appare coerente con la tipologia dell'intervento in esame, si ricorda che la quantificazione dell'onere recata dalla RT al disegno di legge iniziale, ancora utilizzabile e in base alla quale è stato determinato lo stanziamento, risulta corretta.

Il comma 188, aggiunto dalla Camera dei deputati, proroga al 30 giugno 2003 e al 30 giugno 2005 i termini finali, validi per il bando del 2000 - settore industria - e relativo alle due isole maggiori, al Mezzogiorno, all'Abruzzo e al Molise, per il completamento degli investimenti che fruiscono delle **agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992**.

Al riguardo, alla luce dell'articolo 8 del testo aggiornato del D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995²⁶, che prevede la revoca delle agevolazioni nel caso di

²⁶ Recante il regolamento di attuazione della legge n. 488 del 1992.

ritardi nella realizzazione degli investimenti per i quali sono state concesse, sarebbe opportuno un chiarimento del Governo circa i possibili effetti finanziari della norma in esame.

Nel comma 191 la lett. B), modificata dalla Camera, prevede che l'Istituto per il credito sportivo possa concedere contributi per interessi sui mutui con le disponibilità di un fondo speciale alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a seguito della **ripartizione della posta dei concorsi pronostici** e dell'importo dei premi colpiti da decadenza riservati al CONI.

Nel presupposto che le risorse indirizzate al Fondo non siano già utilizzate per la copertura di oneri diversi da quelli recati dalla norma in esame e in assenza di informazioni al riguardo da parte della RT, non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 192, inserito dalla Camera, autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere finanziamenti per la **ristrutturazione del debito alla CONI servizi SpA**.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 193, inserito dalla Camera, introduce una diversa ripartizione dei benefici concessi dall'art. 19 della legge n. 326/2003 alle associazioni di promozione sociale (**destinazione dell'1 per cento dell'IVA**) ed un ampliamento della platea dei beneficiari (associazioni di promozione sociale, ONLUS, enti di volontariato).

Al riguardo, si osserva che i benefici in questione non sembrano limitati all'entità dello stanziamento disposto dal comma 3 del citato articolo 19 della legge n. 326 del 2003, poiché sono collegati all'esistenza di convenzioni tra associazioni e esercizi commerciali nonché alla manifestazione di volontà del

consumatore. In proposito occorrerebbe un chiarimento da parte del Governo.

Il comma 194, nel testo approvato dalla Camera, introduce modifiche in merito alla definizione delle posizioni dei **concessionari incaricati della raccolta delle scommesse sportive**.

Inoltre, la norma accorda un **contributo al CONI per compensare le minori entrate** nella misura di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2004 fino al 2010.

Con riferimento alle parti modificate dalla Camera, inclusa la disposizione da ultimo citata relativa al contributo al CONI, non vi sono osservazioni, essendo gli oneri delimitati dallo stanziamento sopra menzionato.

Il comma 195, inserito dalla Camera, che disciplina la materia degli **apparecchi di gioco automatici ed elettronici** di cui alla lett. B) comma 7 dell'art. 110 del T.U. legge di pubblica sicurezza, non comporta effetti finanziari. Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 196, inserito dalla Camera, eleva il credito di imposta concesso per **l'assunzione dei giovani sportivi** da parte delle società che operano nei campionati di calcio C1 e C2 dal 10 al 30 per cento. Tale modifica, tuttavia, non fa venir meno il limite posto dal comma 13 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 a tali agevolazioni, i cui oneri devono rientrare nel contributo straordinario concesso al CONI dal medesimo comma.

In base al D.M. n. 98 del 2003, recante il Regolamento di attuazione del comma 13 dell'articolo 145 modificato dalla norma in esame, l'esaurimento del contributo straordinario citato, comunicato dal CONI all'Agenzia delle entrate, dovrebbe far cessare la concessione dell'agevolazione in questione.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 197, inserito dalla Camera, inerente all'obbligo per le società sportive di stipulare una **polizza assicurativa per gli sportivi professionisti** non sembra comportare effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Il comma 198, inserito dalla Camera, prevede che le società sportive possano regolarizzare le **posizioni debitorie nei confronti dell'INAIL** per gli anni 2000, 2001 e 2002 mediante rateizzazione. A copertura della norma è stata operata, secondo quanto risulta dall'emendamento proposto, una riduzione di 1 milione di euro per il 2004 a valere sulla Tab. A.

Poiché l'effetto della norma comporta, secondo quanto disposto dal successivo comma 200, la preclusione di ulteriori accertamenti e l'eliminazione delle sanzioni, si potrebbe determinare una diminuzione delle entrate dell'INAIL.

Sarebbe, pertanto, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in proposito.

Il comma 200, inserito dalla Camera, concede alle **società sportive** che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 un credito di imposta, per il 2004, pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente dei soggetti la cui assunzione determina l'attivazione dell'agevolazione stessa, fissando, altresì, una misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.

L'agevolazione viene concessa in base ad una serie di condizioni elencate nella norma stessa e nel successivo comma 201.

Il comma 202 precisa che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il comma 203 fissa il limite di

spesa entro il quale il credito di imposta è fruibile nella misura di 1,5 milioni di euro per il 2004 e 1,5 milioni di euro per il 2005.

Dal testo dei commi in esame non è chiaro se occorrerà un provvedimento di attuazione successiva e non è chiaro se e in che modo si interromperanno le concessioni del credito di imposta nel caso di superamento del limite di spesa citato. Infatti, si rappresenta che per la tipologia di spesa in esame potrebbe presentare profili problematici una copertura configurata sotto forma di tetto di spesa. Inoltre, andrebbero indicati i motivi per cui non si ascrivono alla misura effetti in termini di indebitamento netto, come si desume dall'allegato 7.

Il comma 204 dispone uno stanziamento a favore degli **enti di promozione sportiva** nella misura di 1 milione di euro per il 2004.

Nessuna osservazione al riguardo.

Il comma 205, inserito dalla Camera, contiene disposizioni inerenti **all'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni per gli sportivi dilettanti tesserati** presso le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni.

La norma non sembra comportare effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

I commi 206-208 sono stati modificati dalla Camera.

La modifica del comma 206 estende l'ambito di applicazione degli **oneri di servizio pubblico**, atti a garantire i collegamenti aerei di linea, anche ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Foggia ed i principali aeroporti nazionali.

Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento circa l'assenza di oneri per l'estensione della norma allo scalo aeroportuale di Foggia.

Il comma 207 incrementa **il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati**, per l'anno 2006, a 7,5 milioni di euro, in luogo dei 5 mln di euro precedentemente previsti.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Il comma 208, alla lettera *b*), sostituisce l'ultimo periodo del comma 15, articolo 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Si prevede uno stanziamento, in via eccezionale, di 600 mila euro per il triennio 2004-2006 a favore degli **enti locali in stato di dissesto finanziario**, che non possono più accendere mutui per il loro risanamento, al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli stessi.

Al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.

Con i commi 212, 213 e 214, aggiunti dalla Camera dei deputati, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per **l'erogazione di contributi alle piccole e medie imprese, impegnate nel settore del trasporto merci**, che ripristino in uso materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.

Non vi sono osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Con i commi 215, 216 e 217, aggiunti dalla Camera dei deputati, per favorire l'attività dei **distretti industriali della nautica da diporto**, viene istituito un apposito fondo, con dotazione di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, destinato all'assegnazione di contributi a favore delle imprese operanti nei distretti che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno 500 posti barca.

Non vi sono osservazioni, trattandosi di un tetto di spesa.

Con i commi 223-225 vengono introdotte disposizioni in materia di **alienazione di alloggi di proprietà statale ai profughi** di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (commi 223 e 224), nonché di canoni degli immobili concessi in locazione ai medesimi soggetti (comma 225).

Al riguardo, non si può escludere la possibilità che l'interpretazione autentica recata dalla disposizione con riferimento all'alienazione degli alloggi di cui al primo punto, così come la norma relativa ai canoni di locazione, si traducano in minori entrate per l'Erario rispetto ad interpretazioni alternative, ugualmente plausibili, della legislazione vigente.

Al riguardo, è opportuno un chiarimento sui rispettivi effetti finanziari.

Il comma 226, inserito dalla Camera, prevede che siano devolute alla concessionaria le **somme riconosciute a Rete ferroviaria italiana (RFI)** per gli oneri relativi al collegamento fra la Sicilia e la penisola nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente.

La norma non appare suscettibile di determinare nuovi oneri. Nessuna osservazione al riguardo.

Il comma 227, inserito dalla Camera, prevede una **nuova disciplina dei poteri speciali** che l'art. 2 della legge n. 474/1994 dispone siano introdotti negli statuti delle società per azioni cui partecipa lo Stato ed operanti nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e di altri pubblici servizi.

Le nuove disposizioni non sembrano comportare effetti finanziari. Nessuna osservazione al riguardo.

I commi 228, 229, 230 e 231, inseriti dalla Camera, completano la nuova disciplina introdotta dal comma 227 e, al pari di questo, non comportano effetti finanziari.

Il comma 232, inserito dalla Camera, prevede l'attribuzione alla **CONI SpA** della somma di 130 milioni di euro a titolo di **apporto al capitale sociale**.

Il comma 234, inserito dalla Camera, modifica la normativa vigente sulla gestione delle reti e sull'erogazione dei **servizi pubblici locali** di rilevanza economica e, in particolare, l'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al quale vengono aggiunti i commi *5-bis*, *5-ter*, *15-quater* e un periodo al comma *15-bis*.

Il comma *5-bis* prevede la possibilità che le normative di settore introducano regole che assicurino la concorrenzialità nella gestione dei servizi disciplinati.

Il comma *5-ter* prescrive che, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione della rete, i gestori ricorrano ai contratti di appalto o alla concessione di lavori pubblici nel caso che la gestione stessa non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica. In quest'ultimo caso, invece, i gestori possono realizzare direttamente i lavori in questione. La modifica al comma *15-bis* riguarda la cessazione delle concessioni di servizi pubblici. Il comma *15-quater* concerne l'ammissione alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi e le relative esclusioni.

Nel complesso si tratta di norme volte a perseguire una maggiore efficienza e concorrenzialità nel campo dei servizi pubblici locali, non suscettibili, tuttavia, di determinare effetti immediati sui saldi di finanza pubblica. Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 236, aggiunto dalla Camera dei deputati, **autorizza le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazione a poter alienare i beni immobili** del proprio patrimonio al fine di coprire eventuali

debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le modalità di attuazione.

In relazione al comma in esame non è stata fornita alcuna relazione tecnica, anche se sarebbe utile ottenere maggiori informazioni al riguardo.

Con il comma 237, aggiunto dalla Camera dei deputati, si autorizza la spesa di 9 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la tutela, il risparmio, il minore inquinamento e il **riutilizzo delle acque**, nonché per la bonifica dei siti già individuati da norme vigenti, di quelli interessati dalla presenza di amianto e delle aree industriali prioritarie.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa.

Con il comma 239, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riconosce al **Comune di Lampedusa** il contributo straordinario di 1 mln di euro per fronteggiare l'emergenza profughi.

Nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 250, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che 25 mln di euro per l'anno 2004, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 finalizzata alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di **ricerca e sperimentazione in campo agricolo**, siano destinati agli interventi strutturali e di sostegno indicati dalla legge finanziaria per il 2001 per far fronte ad alcune emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico.

Al riguardo, si ricorda che l'autorizzazione di spesa cui si intende attingere, ammontante a 250 mld di lire annue, era riferita al periodo 1999-2002. Pertanto, andrebbero fornite garanzie circa il mancato utilizzo delle risorse per le originarie finalità.

La presente nota è stata redatta sulla base delle informazioni disponibili alla data del 17/12/2003.

